

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2008, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2008, n. 26.

Disposizioni urgenti per il finanziamento di interventi regionali in materia di edilizia residenziale Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 27.

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 «Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623. (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 28.

Abrogazione della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8) Pag. 8

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008, n. 29.

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino) Pag. 8

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2008, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)» Pag. 12

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2008, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese» Pag. 14

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 40.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2006 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 41.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 42.

Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 43.

Disposizioni in materia fiscale Pag. 18

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 28.

Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia Pag. 19



LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano)..... Pag. 22

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 maggio 2008, n. 19-126/Leg.

Regolamento di semplificazione ai sensi dell'art. 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, istituito dall'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia Autonoma di Trento)... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2008, n. 20-127/Leg.

Regolamento per l'elezione dell'Assemblea della Comunità (art. 16, comma 12, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»)...... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
27 maggio 2008, n. 21-128/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)» Pag. 28

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 12.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2008, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2008, n. 51.

Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Seconda variazione Pag. 35

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 7.

Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche..... Pag. 36

REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 8.

Disposizioni di attuazione dell'art. 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente Pag. 40

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 13.

Piano territoriale regionale Pag. 41

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 13.

Rettifica del testo della legge regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 «Piano territoriale regionale» pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania n. 45-bis del 10 novembre 2008..... Pag. 44

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2008, n. 14.

Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive..... Pag. 44



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2008, n. 25.

Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 9 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13

1. Le lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18), sono abrogate.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina inoltre le caratteristiche dimensionali e le modalità esecutive di posa in opera delle lose; in ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali, uniformità di aspetto e contorno irregolare a spacco.»

3. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2007, le parole:

«la cui durata è stabilita con deliberazione della Giunta regionale» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazione all'art. 6 della legge regionale n. 13/2007

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2007, le parole:

«dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 3.

Modificazione all'art. 7 della legge regionale n. 13/2007

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2007, le parole:

«fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011».

Art. 4.

Modificazione all'art. 10 della legge regionale n. 13/2007

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2007, le parole:

«trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso» sono sostituite dalle seguenti: «vent'anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione».

Art. 5.

Modificazione all'art. 11 della legge regionale n. 13/2007

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'art. 3, commi 1 e 1-bis, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite dal medesimo art. 3, comma 2.»

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale n. 13/2007, come introdotto dall'art. 1, comma 2, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti relativi alle domande di contributo presentate ai sensi della legge n. 13/2007 non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano sospesi sino alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1. Per le domande presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i termini procedurali iniziano a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

3. Coloro che, in relazione a lavori iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno beneficiato del contributo a causa dell'insussistenza di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *f*) e *g*), della legge regionale n. 13/2007, possono presentare domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 13/2007, come modificato dall'art. 4, si applica anche ai contributi già concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 13/2007.

5. I contributi erogati ai sensi delle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 71 (Norme concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali in cui il manto di copertura dei tetti deve essere realizzato in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici), e 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), sono ripetibili, per il medesimo immobile, a condizione che siano decorsi almeno vent'anni dalla data di adozione del precedente provvedimento di concessione. Per i lavori avviati, ancorché ultimati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo possono essere presentate, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 novembre 2008

ROLLANDIN

(Omissis).

09R0035



LEGGE REGIONALE 19 novembre 2008, n. 26.

Disposizioni urgenti per il finanziamento di interventi regionali in materia di edilizia residenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 9 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripartizione per l'anno 2008 del Fondo regionale per le politiche abitative

1. Per l'anno 2008, nelle more dell'adozione del piano e dei programmi di cui agli artt. 2 e 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, le risorse stanziare sul capitolo 50900 «Fondo regionale per le politiche abitative» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008, pari a € 4.876.000, sono così ripartite:

a) € 3.276.000, per il finanziamento dei contributi integrativi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) € 1.500.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata);

c) € 100.000, per il finanziamento dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione), limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 28/2007.

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 novembre 2008

ROLLANDIN

(Omissis).

09R0036

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 27.

Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 «Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingentati di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623. (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingentati)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 9 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1

1. L'art. 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 «Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingentati di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingentati)», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Oggetto) — 1. La presente legge disciplina le modalità di ripartizione e di assegnazione ai soggetti che introducono, fabbricano o commercializzano in Valle d'Aosta i contingentati di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingentati).».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 2

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

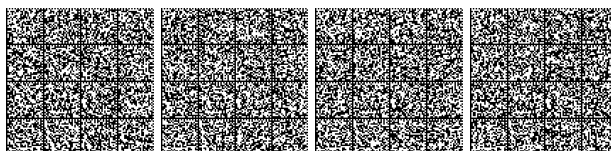
«e) introduzione: l'effettivo ingresso nel territorio regionale dei quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale o, per le imprese titolari di deposito fiscale, il trasferimento dei prodotti finiti nel magazzino libero, previo assolvimento delle prescritte formalità fiscali;».

2. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«f) immissione in consumo: la vendita tra operatori economici operanti nel territorio regionale di alcool, birra e zucchero, fabbricati o introdotti in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi di fabbricazione, i cui prodotti devono essere commercializzati in territorio regionale, la loro cessione in ambito regionale al consumatore finale, nonché il consumo, in ambito familiare, di spiriti ottenuti dalla distillazione di vinacce ed altra frutta autoctone;».

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie»;



b) la parola: «importano» è sostituita dalla seguente: «introducono».

4. La lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«h) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione: gli operatori economici, titolari delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con domicilio fiscale e sede operativa nel territorio regionale che introducono alcool, birra e zucchero da immettere in consumo direttamente o tramite la catena distributiva;».

5. La lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«j) catena distributiva: l'insieme degli operatori economici che, nell'ambito del territorio regionale, acquistano alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale dalle imprese di cui alle lettere g), h) e i), al fine di rivenderli nel territorio regionale;».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Rapporti tra l'Amministrazione regionale, l'Agenzia delle dogane e le imprese assegnatarie*) — 1. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e le imprese assegnatarie sono disciplinati da apposita convenzione, di durata triennale, approvata con deliberazione della Giunta regionale.

2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia delle dogane sono definiti sulla base di apposito protocollo operativo sottoscritto dalle parti, le cui disposizioni, per gli aspetti che le riguardano, sono direttamente applicabili anche alle imprese assegnatarie.

3. L'impiego di alcool in esenzione fiscale da parte dei piccoli distillatori e delle imprese autorizzate alla trasformazione di vinacce in acquavite è disciplinato con apposita deliberazione della Giunta regionale.

4. In caso di mancata approvazione di una nuova convenzione alla scadenza, si intende tacitamente rinnovata la convenzione in essere per un ulteriore triennio.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Banca dati*) — 1. Per le finalità di cui alla presente legge, la struttura regionale competente in materia di generi contingenti, di seguito denominata struttura competente, gestisce la banca dati informatica dei soggetti interessati dal sistema. A tal fine, le imprese assegnatarie che introducono o immettono in consumo alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale devono essere registrati nella banca dati mediante sistemi di autenticazione.

2. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi ed i relativi prezzi unitari dei predetti generi introdotti, fabbricati ed immessi in consumo in esenzione fiscale.

3. Per l'acquisizione dei dati relativi all'introduzione e all'immissione in consumo di alcool, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, per via telematica, i quantitativi introdotti, fabbricati ed immessi in consumo e i prezzi medi di cessione del predetto genere in esenzione fiscale, nonché i prezzi medi di cessione senza il beneficio dell'esenzione fiscale.

4. Le modalità e le caratteristiche del collegamento alla banca dati sono definite nella convenzione di cui all'art. 3, comma 1.».

Art. 5.

Modificazione alla rubrica del capo II

1. Alla rubrica del capo II della legge regionale n. 16/2006, la parola: «importazione» è sostituita dalla seguente: «introduzione».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Soggetti assegnatari*) — 1. I contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale sono ripartiti tra i seguenti soggetti:

- a) imprese assegnatarie autorizzate alla commercializzazione;
- b) imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione.».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 6

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «importatore» è sostituita dalla seguente: «assegnatario»;

b) la parola: «complessivamente» è soppressa.

2. Al comma 4 dell'art. 6, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (*Introduzione*) — 1. L'introduzione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione alla struttura competente dei dati di cui all'art. 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo; a detta comunicazione consegue l'emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, dei dati delle introduzioni.

2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente, devono essere immediatamente trasmessi all'impresa assegnataria e al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane.

3. È vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.

4. Ogni buono di prelievo relativo ad un'introduzione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all'art. 6.

5. Le imprese assegnatarie e quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci introdotti in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (*Immissione in consumo*) — 1. Ai fini dell'immissione in consumo di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale, le imprese assegnatarie devono comunicare alla struttura competente, con la periodicità stabilita con deliberazione della Giunta regionale, i dati di cui all'art. 4, commi 2 e 3, per il tramite della banca dati di cui al medesimo articolo.



2. All'atto dell'immissione in consumo da parte delle imprese assegnatarie, la struttura competente, al fine del reintegro del fido assegnato, valuta la congruità e la coerenza dei dati forniti rispetto agli obblighi contenuti nella convenzione di cui all'art. 3, comma 1.

3. La comunicazione, da parte delle imprese assegnatarie, di dati non concordanti con le quantità immesse in consumo, comporta il mancato reintegro, totale o parziale, del fido, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.

4. L'alcool, la birra, lo zucchero e i loro derivati in esenzione fiscale sono posti in vendita libera e devono essere consumati o commercializzati nel territorio regionale.».

Art. 10.

Abrogazione degli artt. 9 e 10

1. Gli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 16/2006 sono abrogati.

Art. 11.

Modificazioni all'art. 11

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;

b) la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2006, la parola: «importati» è sostituita dalla seguente: «introdotti».

3. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2006, la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie».

Art. 12.

Modificazioni all'art. 12

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2006, la parola: «importatrici» è soppressa.

Art. 13.

Modificazioni all'art. 13

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2006 è sostituita dalla seguente:

«a) fabbricazione di bevande spiritose, intendendosi per fabbricazione l'insieme delle operazioni definite dal regolamento (CE) 15 gennaio 2008, n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2006 è abrogata.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2006, le parole: «regolamento (CEE) n. 1576/89» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n.110/2008».

4. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2006, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) ed e)».

5. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contingente di alcool in esenzione fiscale tra i diversi impieghi.».

Art. 14.

Modificazioni all'art. 14

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'immissione in consumo, le bottiglie e i contenitori immediati di prodotti derivati dall'impiego di alcool ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), c), d) ed e), devono essere contrassegnate con apposite fascette di colori differenziati, recanti la dicitura: "Esente da accise o diritti doganali per la vendita e il consumo in Valle d'Aosta"».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2006, è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita dei prodotti in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 15

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2006, la parola: «importatrici» è soppressa.

Art. 16.

Modificazione all'art. 17

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/2006, è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e le condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale da parte dei consumatori finali, prevedendo modalità di vendita del prodotto in esenzione fiscale che evidenzino lo sgravio del corrispondente valore dell'esenzione.».

Art. 17.

Modificazioni all'art. 18

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2006, la parola: «importatrici» è soppressa.

Art. 18.

Modificazione all'art. 19

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione, i prezzi massimi di vendita dello zucchero in esenzione fiscale.».

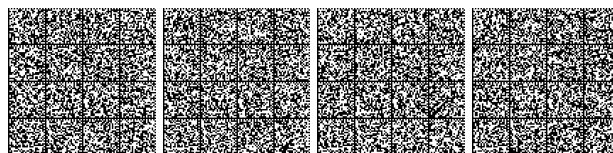
Art. 19.

Sostituzione dell'art. 21

1. L'art. 21 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. (Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla fabbricazione) — 1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie autorizzate alla fabbricazione una situazione contabile dalla quale deve risultare:

a) il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e immessi in lavorazione;



b) il saldo tra i prodotti finiti e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.

2. Qualora dal saldo di cui al comma 1, lettera a), risultino quantitativi introdotti in esenzione fiscale e non utilizzati nel processo produttivo, la struttura competente comunica gli squilibri contabili relativi ai debiti di imposta all'Agenzia delle dogane affinché possa provvedere a richiederne la copertura.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 22

1. L'art. 22 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. (*Chiusura di fine anno dei generi contingentati destinati alla commercializzazione*) — 1. Al termine di ogni esercizio annuale, la struttura competente comunica all'Agenzia delle dogane e alle imprese assegnatarie una situazione contabile dalla quale deve risultare il saldo tra i quantitativi di alcool, birra e zucchero introdotti in esenzione fiscale e i corrispondenti quantitativi immessi in consumo.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 23

1. L'art. 23 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. (*Crediti di imposta*) — 1. Le imprese assegnatarie non possono immettere in consumo quantitativi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale superiori rispetto alle quantità dei medesimi generi introdotti o fabbricati in corso d'anno, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 21 e 22.

2. Al fine di evitare l'insorgere di crediti di imposta, la struttura competente non convalida l'inserimento delle immissioni in consumo di quantitativi di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale superiori alle introduzioni o fabbricazioni nella banca dati di cui all'art. 4.».

Art. 22.

Modificazioni all'art. 24

1. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/2006, le parole:

«e richiedere, se del caso, gli elementi necessari a determinare i costi di produzione» sono soppresse.

2. Il comma 2-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 16/2006 è abrogato.

Art. 23.

Modificazioni all'art. 25

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«2. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8, relative all'introduzione e all'immissione in consumo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 150 a € 1.000.».

2. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2006 è abrogato.

3. Ai commi 4, 5 e 8 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2006, la parola: «importatrici» è sostituita dalla seguente: «assegnatarie».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2006, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli operatori economici che commercializzano i generi in esenzione fiscale con modalità difformi da quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 14, comma 3-bis, 17, comma 1-bis, e 19, comma 3, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 200 a € 1.000.».

5. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5-bis e 6, nei cinque anni successivi alla contestazione della precedente, le relative sanzioni sono raddoppiate.».

6. Il comma 9 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«9. In caso di commissione di un'ulteriore violazione di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 5-bis e 6, nei tre anni successivi alla contestazione della precedente, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, la revoca del fido alle imprese assegnatarie o l'inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate.».

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 26

1. L'art. 26 della legge regionale n. 16/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. (*Applicazione delle sanzioni*) — 1. Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 25, commi 1, 2, 4, 5, 5-bis e 6, sono irrogate con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 25.

Modificazione all'art. 27

1. Al comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 16/2006, le parole:

«della tassa regionale prevista» sono sostituite dalle seguenti: «del diritto regionale previsto».

Art. 26.

Abrogazione dell'art. 35 della legge regionale n. 15 aprile 2008, n. 9

1. L'art. 35 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è abrogato.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 2008

ROLLANDIN

(Omissis).

09R0037



LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 28.

Abrogazione della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 16 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione

1. La legge regionale n. 20 luglio 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di pianificazione strategica della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 8), è abrogata.

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 66 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dopo le parole «legge regionale» sono aggiunte le parole: «, con particolare riferimento all'applicazione del riparto finanziario nel disegno di legge finanziaria regionale,».

2. Il comma 3 dell'art. 66 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 dicembre 2008

ROLLANDIN

(Omissis).

09R0038

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008, n. 29.

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

(Pubblicata nel suppl. al n. 42 del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Parte I e II del 16 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte con la presente legge disciplina l'individuazione e l'istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le vocazioni naturali dei territori ed i prodotti tipici di qualità, di consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi, di rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari ed agroindustriali, di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dello spazio rurale.

2. La Regione persegue una programmazione integrata delle politiche rurali, agricole ed agroindustriali in stretta connessione con i piani dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Art. 2.

Definizioni

1. Si definiscono:

a) distretti rurali, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure da produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento.



Capo II

DISTRETTI

Art. 3.

Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali

1. Gli elementi che individuano i distretti rurali sono:

a) la presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l'agricoltura con caratteristiche di multifunzionalità, l'artigianato, la piccola industria, il commercio, la ristorazione e la ricettività alberghiera, che hanno una base territoriale comune e sono organizzate in prevalenza per il soddisfacimento del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;

b) la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale in coerenza con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, tale da caratterizzare l'identità dei luoghi e da risultare significativa almeno a livello dell'economia locale;

c) la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

d) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché di assistenza tecnica e gestionale e di formazione professionale;

e) la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché la tutela del territorio e del paesaggio rurale;

f) l'esistenza di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali, le imprese agricole nonché le imprese di altri settori locali, anche sotto forma di convenzioni;

g) un'identità storica e paesaggistica omogenea del territorio, determinata anche dalle scelte culturali delle imprese agricole e del patrimonio rurale.

2. Le aree prevalentemente urbanizzate, poli urbani, selezionabili ai sensi della normativa regionale sullo sviluppo rurale, possono costituire distretti rurali se caratterizzate da un'agricoltura multifunzionale in grado di realizzare, anche potenzialmente, prodotti e servizi di varia tipologia suscettibili di fruizione urbana.

3. I sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività di valorizzazione del legno e dall'utilizzo dei relativi prodotti e sottoprodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia, definiti distretti del legno d'interesse locale, sono assimilabili ai distretti rurali.

Art. 4.

Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità

1. I distretti agroalimentari di qualità si caratterizzano per:

a) la realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure di produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento, la cui produzione risulta significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;

b) la presenza di filiere produttive caratterizzate da relazioni di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

c) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonché di assistenza tecnica ed economica e di formazione professionale;

d) l'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

e) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e le imprese agricole ed agroalimentari, anche sotto forma di convenzioni, per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria locale e la valorizzazione dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

2. I sistemi produttivi locali nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91), possono costituire distretti agroalimentari di qualità.

3. Ai distretti agroalimentari di qualità sono assimilati i distretti che producono, lavorano o trasformano prodotti di origine agricola non destinati all'alimentazione umana, compresi i prodotti assimilabili ai derivati del legno.

Art. 5.

Individuazione territoriale dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

1. L'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità avviene sulla base di azioni di animazione del territorio da parte della provincia o delle province territorialmente competenti, destinate a promuovere la costituzione del soggetto giuridico distretto.

2. Le province interessate garantiscono la più ampia concertazione sentendo le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

3. Le province elaborano la proposta di individuazione territoriale che contiene:

a) l'analisi socio-economica dell'area;

b) le motivazioni che giustificano le politiche territoriali;

c) l'indicazione degli attori che si costituiscono in distretto nelle forme di cui all'articolo 6, sulla base di patti sottoscritti antecedentemente alla elaborazione della proposta;

d) la valutazione della capacità progettuale degli attori di cui alla lettera c), in funzione dell'idoneità degli stessi a costituirsi in distretto.

4. La provincia territorialmente competente oppure, nel caso di territorio comprendente più province, la provincia designata quale capofila dalle province interessate trasmette la proposta alla giunta regionale per l'approvazione.

5. Nel caso in cui la giunta regionale non accolga la proposta di cui al comma 3, rinvia il piano alla provincia proponente per gli adeguamenti necessari. La giunta regionale ha comunque facoltà di modificare il piano per renderlo compatibile alle normative vigenti.

6. In presenza di aree legate da correlazioni culturali, economiche e di sviluppo tali da rendere necessarie programmazioni congiunte, la contiguità territoriale non è elemento essenziale nella definizione dei confini distrettuali, né è causa di esclusione l'appartenenza ad altro distretto.

7. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica alle successive variazioni territoriali.

Art. 6.

Costituzione del distretto

1. Il distretto è costituito in società o in forma associativa, ove necessariamente sono presenti le province, i comuni singoli o associati e le comunità montane interessate, con la partecipazione anche di soggetti privati.

2. Le forme societarie o associative sono quelle previste e disciplinate dal codice civile, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle istruzioni attuative di cui all'art. 13.

3. Se i distretti rurali ricadono in aree in cui insistono i programmi leader, i gruppi di azione locale fanno parte della forma societaria o associativa prescelta.

4. Il rappresentante legale garantisce la coerenza nell'attuazione del piano di cui all'art. 8.

Art. 7.

Funzionamento del distretto

1. Le province e i comuni territorialmente competenti forniscono servizi che agevolano l'iter procedurale e la realizzazione del piano e mettono a disposizione le proprie risorse umane e fisiche. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dei distretti, secondo le modalità di cui all'art. 13.



2. La sede del distretto è fornita dalla provincia competente per territorio oppure, nel caso di territorio interprovinciale, da una delle province interessate.

3. Allo scopo di assicurare il concorso alle strategie distrettuali e fermo restando il rispetto dei limiti della legislazione in materia, la Regione e gli enti locali con rappresentanza nel distretto possono disporre, con il consenso degli interessati, il comando presso di esso di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 8.

Piano di distretto

1. Il piano di distretto, di seguito denominato «piano», prevede i seguenti contenuti:

a) l'analisi della situazione esistente e delle prospettive della produzione, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e del consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b) la descrizione della situazione esistente e la valutazione delle diverse forme di interrelazione e di interdipendenza tra imprese della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e altri soggetti locali;

c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto, per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole e agroindustriali, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio agrario e delle tradizioni rurali;

d) l'indicazione dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento;

e) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

2. Il piano dà indicazioni circa l'individuazione di strumenti e strutture da istituire per la propria attuazione e per la valorizzazione complessiva del distretto, quali:

a) le strade del vino di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268 (disciplina delle strade del vino) e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, che sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori ed elementi naturali, produttivi, ambientali caratterizzanti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità. Le strade del vino e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità hanno lo scopo di esaltare ed incrementare la fruizione turistica delle aziende, delle cantine, dei laboratori per la preparazione dei prodotti agroalimentari, dei luoghi di degustazione e vendita dei prodotti e, in generale, delle risorse produttive, ambientali, paesaggistiche, rurali, culturali, storiche dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento. Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito del programma delle strade del vino e dei prodotti agroalimentari di qualità sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (disciplina dell'agriturismo);

b) le agroteche regionali, intese come strutture aperte al pubblico, per svolgere, senza fini di lucro, attività di ricerca, esposizione, tutela, divulgazione, informazione, animazione, promozione di tutti gli elementi e i valori ispirati e rappresentati dai sistemi produttivi, territoriali, ambientali, sociali, culturali che caratterizzano i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità di riferimento;

c) altre strutture e iniziative ritenute utili per l'attuazione del piano e per la valorizzazione complessiva dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento.

3. I piani relativi ai distretti dei vini indicano, quali soggetti aventi un ruolo rilevante nell'attuazione dei piani stessi, le enoteche regionali e le botteghe del vino o cantine comunali riconosciute e operanti ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

Art. 9.

Procedure di approvazione del piano

1. Il distretto redige la proposta di piano entro e non oltre centotanta giorni dalla sua costituzione ed il rappresentante legale la presenta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, il quale, al fine di garantire un ruolo consultivo alle istituzioni locali e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale, convoca appositi tavoli di distretto di cui all'art. 10.

2. L'assessore di cui al comma 1, con le strutture regionali competenti, valuta le osservazioni dei tavoli di distretto e verifica la conformità della proposta di piano:

- a) alle politiche dello sviluppo rurale;
- b) ai canoni della pianificazione strategica;
- c) agli strumenti di programmazione;
- d) ai criteri della qualità della spesa.

3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta di piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.

4. La giunta regionale ha facoltà di rigettare, anche parzialmente, la proposta di piano. Ha inoltre, facoltà di proporre progetti distrettuali o interdistrettuali di interesse strategico, nel rispetto dei propri strumenti di programmazione, sentiti i distretti interessati.

5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato secondo la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 10.

Tavolo di distretto

1. Il tavolo di distretto è collegio di consultazione obbligatoria ed è composto da:

- a) una rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole;
- b) una rappresentanza delle organizzazioni di prodotto;
- c) una rappresentanza della cooperazione di settore;
- d) una rappresentanza delle organizzazioni di promozione turistica;
- e) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali di settore;
- f) una rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- g) una rappresentanza per ciascuna delle province interessate territorialmente;
- h) una rappresentanza dei comuni;
- i) una rappresentanza delle comunità montane, ove presenti;
- j) una rappresentanza delle comunità collinari, ove presenti;
- k) una rappresentanza delle associazioni industriali, artigianali e commerciali.

2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura valuta l'opportunità di estendere la partecipazione al tavolo anche ad altri soggetti, individuati sulla base delle caratteristiche del distretto e provvede alla loro convocazione.

3. Il numero dei rappresentanti, le modalità di designazione e di nomina degli stessi e le norme per il funzionamento del tavolo di distretto sono definite dalle istruzioni attuative di cui all'art. 13.

Art. 11.

Attuazione del piano

1. Il piano è attuato mediante l'esecuzione di programmi annuali.

2. Gli interventi previsti dal piano, qualora di competenza della provincia, sono inseriti nel programma operativo provinciale di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e possono essere cofinanziati con risorse aggiuntive regionali, secondo le modalità di cui all'art. 13.



3. La giunta regionale indirizza i propri strumenti di programmazione e di intervento a sostegno dell'attuazione dei piani di distretto e dei relativi programmi annuali.

Art. 12.

Definizioni territoriali

1. Resta ferma l'individuazione dei territori dei distretti agroalimentari di qualità, definita sulla base della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26 (istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

2. I distretti dei vini sono riuniti in un unico distretto. Denominazione e definizione territoriale sono individuate nelle istruzioni attuative di cui all'art. 13.

Capo III

ATTUAZIONE E MODIFICHE

Art. 13.

Istruzioni attuative

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione le istruzioni attuative che definiscono:

a) gli indirizzi e le modalità per la costituzione dei distretti, di cui all'art. 6, comma 1 e per l'adeguamento alla normativa vigente dei distretti di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37) e alla legge regionale n. 26/2003;

b) i criteri operativi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 15;

c) le modalità di partecipazione e la percentuale di cofinanziamento della Regione alle spese di funzionamento dei distretti, di cui all'art. 7, comma 1, entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;

d) le modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie distrettuali;

e) il numero dei rappresentanti del tavolo di distretto di cui all'art. 10, le modalità di designazione e di nomina degli stessi, nonché le norme per il suo funzionamento.

2. Le istruzioni attuative prevedono altresì:

a) le indicazioni inerenti alle procedure ed alle modalità per la costituzione delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, nonché l'efficacia del piano triennale e dei conseguenti programmi annuali di attuazione;

b) le indicazioni inerenti alle procedure e alle modalità per la costituzione delle agroteche regionali. La facoltà di promuovere le agroteche è riconosciuta ad uno o più enti pubblici che presentano relativa richiesta di riconoscimento alla Regione. La giunta regionale assicura la collaborazione e l'assistenza agli enti pubblici nella fase propedeutica la costituzione delle agroteche regionali. Con propria deliberazione provvede al riconoscimento ed ha facoltà di concedere un contributo fino al 50 per cento delle spese di costituzione, di adeguamento delle strutture ed attrezzature e per i programmi di attività;

c) le indicazioni cui attenersi nella predisposizione dei disciplinari delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali;

d) la possibilità per i soggetti pubblici e privati di proporre, in via sperimentale, aggregazioni distrettuali temporanee e flessibili su economie territoriali non significative a livello regionale, con relative forme e modalità costitutive;

e) i termini di cui all'art. 19, commi 2 e 3.

Art. 14.

Modifiche della legge regionale n. 37/1980

1. L'art. 2 della legge regionale n. 37/1980, come modificato dall'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Enoteche regionali*). — 1. La Regione riconosce, promuove e incentiva le enoteche regionali che presentano i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di enti di diritto pubblico;

b) espongano vini piemontesi VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), in idonea sede caratterizzata da requisiti storici, artistici e architettonici e che sia aperta al pubblico;

c) promuovano attività di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;

d) svolgano, senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, a promuovere e diffondere la conoscenza dei vini del Piemonte, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese e con le altre produzioni agroalimentari di qualità del territorio di riferimento.

2. Ciascuna enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica che opera secondo la metodologia stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6.

3. Le enoteche regionali partecipano all'elaborazione ed all'attuazione del piano di distretto dei vini di riferimento.

4. Le enoteche regionali hanno facoltà di istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini e delle strade del vino.

5. I centri di informazione svolgono attività di prenotazione visite e soggiorni a carattere locale, per conto di strutture private e pubbliche, con le quali hanno in precedenza stipulato accordi e convenzioni.

6. Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

7. Le enoteche regionali hanno facoltà sia di realizzare e gestire strutture esterne alla propria sede sia di partecipare ad associazioni, società ed enti senza fini di lucro.

8. Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare.»

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

Monitoraggio

1. Il rappresentante di distretto, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sull'attività svolta.

Art. 16.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, trasmette al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

2. La relazione contiene anche risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali nuovi distretti sono stati istituiti in applicazione della legge;

b) quale forma societaria o associativa caratterizza i singoli distretti istituiti;

c) la natura delle risorse allocate;

d) i benefici ottenuti dall'azione di intervento di programmazione regionale;

e) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.



Art. 17.

Supporto tecnico

1. L'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per l'attuazione della legge e al fine di garantire la programmazione ed il raccordo delle politiche distrettuali con le politiche comunitarie, nazionali e regionali, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche di ricerca nel campo agricolo, economico e sociale.

2. La collaborazione può essere estesa alla redazione della relazione di cui all'art. 16.

Art. 18.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

Art. 19.

Norme transitorie

1. I distretti agroalimentari di qualità costituiti ai sensi della legge regionale n. 26/2003 sono da essa disciplinati fino all'approvazione delle istruzioni attuative di cui all'art. 13.

2. I distretti dei vini sono soggetti alla disciplina della legge regionale n. 20/1999 sino al termine perentorio fissato dalla giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all'art. 13, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge.

3. I consigli dei distretti dei vini, i relativi presidenti e comitati esecutivi, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 20/1999, decadono con l'entrata in vigore della presente legge. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura nomina un commissario con poteri di ordinaria amministrazione, che resta in carica fino al termine perentorio fissato dalla giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all'art. 13.

4. I piani di distretto già approvati dalle province ai sensi della legge regionale n. 26/2003 restano in vigore e vengono attuati nell'arco dei tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano del distretto del riso, in fase di elaborazione a livello provinciale, è approvato secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 26/2003 ed ha durata triennale a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione delle istruzioni attuative, il coordinamento delle politiche distrettuali è svolto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura e dalla struttura regionale competente in materia di politiche distrettuali.

Art. 20.

Adeguamenti normativi

1. La giunta regionale provvede, con proprio regolamento e sentita la commissione consiliare competente, ad adeguare la disciplina regionale in materia di distretti alle successive disposizioni normative nazionali e comunitarie.

Art. 21.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) L'art. 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino), come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 20/1999;

b) la legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37);

c) la legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26 (istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Alla spesa, stimata a partire dall'esercizio finanziario 2008 nell'importo massimo di 45.000,00 euro annui, in termini di competenza e di cassa, e stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA11041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, si provvede con le risorse della medesima unità, che ha la necessaria copertura finanziaria.

2. La presente legge utilizza le fonti di finanziamento esistenti ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale operante. Fonti aggiuntive possono essere previste ai sensi dell'art. 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 ottobre 2008

BRESSO

(Omissis)

09R0102

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2008, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)».

LA PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-10093 del 17 novembre 2008;

Emana

il seguente regolamento:

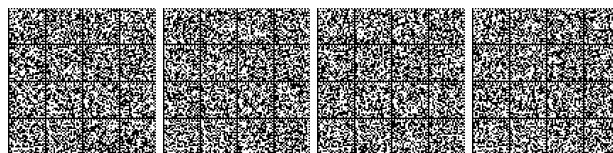
Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)».

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), attiva un Programma regionale (di seguito: Programma regionale) per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, finalizzato alla tutela degli aspetti paesaggistici, ecologici e produttivi del patrimonio castanicolo piemontese.

2. Il Programma regionale, che si attua sull'intero territorio della Regione Piemonte, provvede ad istituire un regime di aiuti per la concessione di contributi ai conduttori dei castagneti da frutto, al fine di realizzare interventi specifici di tutela, conservazione e miglioramento.



Art. 2.

Requisiti di ammissibilità per le superfici a castagneto da frutto

1. Al fine di attuare il Programma regionale si intende per castagneto da frutto qualsiasi superficie agroforestale che abbia una densità media non inferiore a cinquanta piante di castagno da frutto per ettaro.

2. Tra le superfici castanicole definite al comma 1, sono ritenute ammissibili al Programma regionale quelle risultanti in attualità di coltura all'atto della presentazione della domanda di adesione al Programma regionale, con l'esclusione di interventi di ripristino di castagneti da frutto in stato di abbandono.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità per i castanicoltori

1. Possono accedere al Programma regionale ed effettuare la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 i conduttori di castagneti da frutto, singoli o associati, in possesso della partita I.V.A. per il settore agricolo, iscritti all'anagrafe agricola unica del Piemonte di cui all'art. 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 e che abbiano costituito il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. I richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei terreni a castagneto da frutto in qualità di conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge.

3. La disponibilità dei terreni deve risultare dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di contributo ed avere una durata sufficiente al mantenimento degli impegni assunti.

4. Il conduttore che intende aderire al Programma regionale deve garantire l'adozione delle corrette pratiche agronomiche e la realizzazione delle ordinarie azioni di manutenzione, pulizia e miglioramento sui castagneti, secondo le indicazioni riportate in successivo apposito provvedimento della competente struttura regionale.

Art. 4.

Interventi finanziabili

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, pulizia e miglioramento dei castagneti da frutto finanziabili ai sensi del Programma regionale sono i seguenti:

a) potature di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;

b) realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;

c) gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;

d) interventi di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;

e) sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.

2. Ciascun beneficiario può richiedere il contributo per la realizzazione di uno o più interventi tra quelli riportati al comma 1.

Art. 5.

Criteri per la stima dei costi e la definizione dei contributi

1. La stima dei costi di realizzazione degli interventi, necessaria per la definizione dell'entità dei contributi erogabili di cui all'art. 7, è effettuata adottando, come strumento di riferimento e di indirizzo, l'elenco prezzi regionale aggiornato nel dicembre 2007.

2. Per le tipologie di intervento i cui costi di esecuzione non siano previsti dall'elenco prezzi regionale la stima di cui al comma 1 è effet-

tuata sulla base dei costi medi dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature, nonché delle tariffe orarie previste dal Contratto Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, o per gli addetti ai lavori agricoli e vivaistici.

Art. 6.

Forma e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto, distinto per tipologia di intervento, è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, definito sulla base della stima dei costi unitari di realizzazione degli interventi, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2. Il calcolo dei contributi concedibili è effettuato applicando l'intensità di aiuto del 50 per cento al costo unitario per la realizzazione di ciascun intervento.

Art. 7.

Entità dei contributi

1. I contributi sono di tipo forfettario, definiti a priori sulla base della stima dei costi di realizzazione degli interventi effettuata utilizzando i criteri di cui all'art. 5.

2. Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato:

a) 23,00 euro/pianta per l'intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;

b) 6,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati per la realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;

c) 100,00 euro/ha per la gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;

d) 100,00 euro/ha per l'intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;

e) 200,00 euro/ha per interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l'irrigazione dei castagneti.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale.

Art. 8.

Disposizioni di attuazione amministrativa

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, con propria deliberazione, provvede alla definizione degli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari ai fini dell'attuazione delle disposizioni del regolamento stesso.

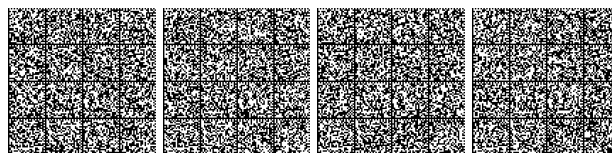
Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 17 novembre 2008.

BRESSO

09R0150



DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° dicembre 2008, n. 16/R.

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese».

(Pubblicato nel 2° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificata dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 12;

Visto il regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 10228 del 1° dicembre 2008;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Disposizioni attuative dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 in materia di demanio idrico della navigazione interna piemontese».

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 28 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, disciplina le modalità operative e gestionali relative alla presentazione delle istanze aventi ad oggetto occupazioni di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese avvenute entro il 23 maggio 2008.

2. Sono tenuti alla presentazione dell'istanza di cui al presente regolamento tutti i soggetti interessati da occupazioni di sedime demaniale per le quali non sia già stata presentata, entro il 30 settembre 2005, istanza mediante modello «S5», «S8» o «S9» ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6 (Disciplina delle concessioni del demanio idrico della navigazione interna piemontese), come da ultimo modificato dall'art. 8 del regolamento regionale 7 maggio 2007, n. 5, nonché tutti i soggetti che occupano beni demaniali posti nelle zone del demanio idrico della navigazione interna piemontese classificate come «portuali» ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *m*) della legge regionale n. 2/2008 per le quali non sia già stata regolarizzata la posizione demaniale.

3. In ogni caso sono tenuti alla presentazione dell'istanza tutti coloro che:

a) alla data del passaggio delle competenze dallo Stato alla Regione, erano in possesso di regolare concessione (a prescindere dalla loro relativa posizione regolare o irregolare rispetto al pagamento dei canoni), che per gli effetti dell'art. 21, comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004, è scaduta al 31 dicembre 2006;

b) hanno chiesto l'alienazione di beni appartenenti al demanio dello Stato, ai sensi dell'art. 5-bis della legge 1° agosto 2003, n. 212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.A.), e hanno chiesto nei tempi stabiliti la sdemanializzazione del bene;

c) hanno occupato o costruito beni in acqua che in virtù dell'accesione dello specchio d'acqua al lago, per gli effetti degli artt. 822, 823 e 943, del codice civile, sono riconducibili al demanio dello Stato.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 deve avvenire utilizzando l'apposito modello allegato (Allegato I).

5. Tutte le concessioni rilasciate successivamente al 31 dicembre 2006 sono efficaci e pertanto non esiste alcun obbligo di presentazione dell'istanza a carico del concessionario.

Art. 2.

Pagamento indennizzo relativo all'occupazione senza titolo dei beni del demanio idrico della navigazione interna piemontese

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, ove dovute, l'occupazione di aree e beni del demanio idrico della navigazione interna oggetto di istanza di sanatoria, comporta il pagamento alla Regione Piemonte di una somma a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo delle stesse.

2. Le somme a titolo di indennizzo di cui al comma 1 sono determinate, per ogni annualità di occupazione, in misura corrispondente a quanto previsto dagli artt. 19, 20 e 21 del regolamento regionale n. 6/2004, come da ultimo modificati dal regolamento regionale n. 5/2007, e dalle tabelle ad esso allegate, come modificate dal regolamento regionale 23 ottobre 2006, n. 11, maggiorate dei relativi interessi legali maturati, a far data dal 1° gennaio 2001, o dalla data del 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'occupazione se successiva, sino alla data del 31 dicembre 2008.

3. L'indennizzo per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale e, relativamente alle sole zone portuali, condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, determinato in misura corrispondente a quanto previsto nelle tabelle allegate al regolamento regionale n. 6/2004, come modificate dal regolamento regionale n. 11/2006, nonché le darsene coperte e scoperte determinate sulla base dei valori medi locativi in comune commercio, è riassunto nelle allegate tabelle (Allegato II), in funzione delle varie tipologie e dell'anno di avvenuta occupazione.

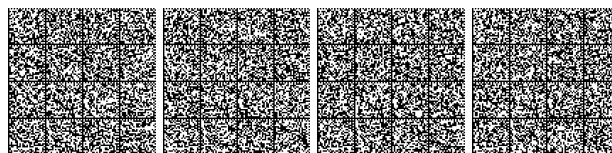
4. Le somme a titolo di indennizzo per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, o di manufatti non compresi nel comma 3, sono calcolate per il periodo dell'occupazione, sulla base dei valori locativi in comune commercio maggiorate dei relativi interessi legali maturati, a far data dal 1° gennaio 2001, o dalla data del 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuta l'occupazione se successiva, sino alla data del 31 dicembre 2008.

5. I soggetti interessati provvedono alla determinazione dell'indennizzo dovuto per la sanatoria amministrativa derivante dall'occupazione demaniale in conformità a quanto previsto al comma 2, e, dedotto i pagamenti già effettuati, provvedono al versamento della somma residua, a titolo di saldo dell'indennizzo a favore della Regione Piemonte.

6. La determinazione dell'indennizzo derivante dall'occupazione ed il relativo versamento della somma a saldo per l'occupazione demaniale perpetrata sono da intendersi a titolo provvisorio, in attesa della verifica e della determinazione finale dell'importo da parte dell'ente competente.

7. I soggetti preposti al controllo, al pronto intervento e alla vigilanza sui laghi e sui fiumi non sono assoggettati al pagamento dei canoni qualora abbiano usufruito dei beni demaniali per i propri fini istituzionali, funzionali alla sicurezza, alla salvaguardia dell'utilizzo e della conservazione degli stessi beni demaniali presenti sul territorio.

8. La sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione dei beni demaniali avviene con il rilascio del provvedimento comunale o della gestione associata competente territorialmente con il quale si attesta il pagamento dell'intera somma dovuta e, ove necessario, l'avvenuto ripristino dei luoghi.



Art. 3.

Rilascio della nuova concessione

1. Al fine di agevolare la continuità nel tempo delle concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento, ai soggetti che abbiano presentato istanza nei termini di cui all'art. 4, è riconosciuto, ove assentibile da parte dell'autorità concedente, un diritto di prelazione sul rilascio della nuova concessione in vigore dal 1° gennaio 2009 a condizione che:

a) siano state interamente versate alla Regione Piemonte le somme di cui all'art. 2 comma 1 dovute per l'occupazione, accertate dall'ente competente;

b) siano stati utilizzati i beni demaniali con diligenza, compiendo nel periodo di occupazione le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie così come definite dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per conservare il bene in buono stato.

2. La nuova concessione viene rilasciata dai comuni o dalla loro forma associativa, seguendo gli indirizzi riportati sul modello di concessione tipo adottato dalla Regione, previa quantificazione e pagamento del canone di concessione dell'anno 2009 e il versamento del relativo deposito cauzionale.

3. Le concessioni dei beni del demanio idrico della navigazione interna, di area scoperta, di area occupata con impianti di facile rimozione e difficile rimozione, di specchi di acqua, boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale e, relativamente alle sole zone portuali, condutture, cavi ed impianti in genere nel sottosuolo ed in acqua, hanno durata di tre anni a far data dal 1° gennaio 2009.

4. Le concessioni delle darsene coperte e scoperte e delle tipologie di cui all'art. 2, comma 4 hanno durata di nove anni a far data dal 1° gennaio 2009.

Art. 4.

Termine presentazione istanze

1. Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 1 è stabilito nel 31 marzo 2009.

2. La mancata presentazione dell'istanza nei termini ivi prescritti, comporta il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere, nonché le sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle istanze

1. L'istanza di cui all'art. 1 deve essere presentata a mano o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai comuni territorialmente interessati a cui compete l'istruttoria ed il rilascio degli atti di cui agli artt. 2 e 3.

2. In caso di invio a mezzo posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3. L'istanza di che trattasi viene presentata in due copie mediante il modello allegato al presente regolamento, unitamente alla documentazione prescritta, anche questa redatta in duplice copia.

4. Una delle copie della domanda e della documentazione presentata viene trasmessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento, a cura del comune o dalla forma associativa, al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione.

Art. 6.

Modalità di compilazione delle istanze

1. Per la presentazione delle istanze di sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione di cui all'art. 2 e del rilascio della concessione di cui all'art. 3 i soggetti interessati devono presentare compilato in tutte le sue parti il modello del prospetto riassuntivo dei versamenti effettuati dal 2001 ad oggi (Allegato III).

2. Le istruzioni per la compilazione del modello di istanza di sanatoria sono contenute nell'Allegato IV.

3. Il contenuto degli elaborati necessari per il rilascio del provvedimento posto a sanatoria degli effetti amministrativi dell'occupazione perpetrata è indicato nell'Allegato V.

Art. 7.

Informazione

1. La Regione, i comuni e le loro gestioni associate adottano le necessarie misure per portare a conoscenza dell'utenza le presenti disposizioni.

Art. 8.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 1° dicembre 2008

p. La Presidente BRESSO

il vice Presidente PEVERARO

(Omissis).

09R0183

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 40.

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2006.

(Pubblicata nel 1° S.S. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 12 dicembre 2007)

(Omissis).

09R0221

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 41.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

(Pubblicata nel 2° S.S. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 12 dicembre 2007)

(Omissis).

09R0222



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2007, n. 42.

Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 12 dicembre 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, di seguito PSR, adottato dalla Regione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 «regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)».

2. La presente legge mira inoltre a garantire l'uniformità di interpretazione ed applicazione, anche in termini temporali, relativamente all'applicazione delle competenze amministrative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

3. In particolare, per quanto riguarda gli interventi finanziari dal PSR, la presente legge:

a) provvede a ripartire le competenze amministrative tra Regione ed enti delegati in agricoltura e foreste di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche ed integrazioni;

b) stabilisce le modalità di attuazione delle diverse misure del PSR;

c) definisce gli obblighi cui sono tenuti i beneficiari degli aiuti;

d) disciplina le procedure relative:

1) alla presentazione delle domande e relativo esame istruttorio, alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti;

2) al monitoraggio;

3) al controllo;

4) alle pronunce di decadenza, alle revoche e alle sanzioni amministrative pecuniarie;

e) definisce il sistema di finanziamento delle attività di gestione e controllo.

Art. 2.

Individuazione atti del procedimento

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, oltre a quanto stabilito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dagli articoli 3, 11, 12, 20, 26, 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1975/2006 (regolamento della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale), le fasi del procedimento di concessione dell'aiuto e di valorizzazione del pagamento si articolano come segue:

a) verifica di ammissibilità: prima fase del procedimento amministrativo con la quale l'ente pubblico competente valuta se una

domanda di aiuto possiede i requisiti minimi di ammissibilità previsti dalle pertinenti misure e si conclude con l'ammissione all'istruttoria di merito o con un provvedimento di archiviazione;

b) archiviazione: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una verifica di ammissibilità conclusasi con esito negativo, l'ente pubblico competente determina l'archiviazione della domanda;

c) istruttoria di merito: fase del procedimento amministrativo di concessione con il quale, in seguito alla presentazione di una domanda ammissibile e ai relativi controlli, l'amministrazione pubblica competente determina l'aiuto che può essere concesso al beneficiario;

d) concessione: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una domanda di aiuto ammissibile, viene individuato il beneficiario, la somma spettante a titolo di aiuto, la misura o le misure del PSR in base alle quali l'aiuto viene concesso, le condizioni da rispettare per ottenere la liquidazione dell'aiuto, i tempi che consentano il raggiungimento delle finalità della misura, gli obblighi gravanti sul beneficiario e l'indicazione degli eventuali punteggi di merito o livelli di priorità;

e) verifica dello stato finale o dello stato di avanzamento: fase del procedimento amministrativo di autorizzazione del pagamento con il quale, a seguito della presentazione di una domanda di pagamento, l'amministrazione pubblica competente determina che l'aiuto può essere liquidato al beneficiario;

f) autorizzazione del pagamento: atto amministrativo motivato con cui, a seguito di una domanda di pagamento e della relativa verifica dello stato finale o dello stato di avanzamento, l'amministrazione pubblica competente determina la somma da liquidare a favore del beneficiario.

Art. 3.

Riparto delle competenze amministrative

1. Ai fini dell'attuazione del PSR:

a) la Regione programma, coordina e vigila sull'efficiente e corretta esecuzione degli interventi, cura i rapporti con l'organismo pagatore, seleziona le strategie di sviluppo locale, coordina e controlla la corretta attuazione delle procedure nonché effettua il controllo «ex post» di cui all'art. 8; la Regione attua inoltre le misure del PSR individuate dalla Giunta regionale e introita i relativi pagamenti a rimborso provenienti dall'organismo pagatore;

b) alle comunità montane e ai consorzi di comuni, di cui alla legge regionale n. 6/1978 e successive modifiche ed integrazioni, sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti o archiviazione delle domande e dell'autorizzazione del pagamento per quanto riguarda le misure del PSR che saranno individuate dalla Giunta regionale;

c) le funzioni relative agli atti di decadenza e di revoca sono di competenza della Regione o degli enti delegati per le misure di rispettiva competenza;

d) le funzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie nel settore agricolo sono esercitate dall'ente competente secondo quanto stabilito dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

2. In caso di inadempienza da parte di un ente delegato la Regione esercita, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, il potere sostitutivo relativamente a singoli atti o, in caso di inadempienze gravi e reiterate, relativamente a tutte le funzioni di competenza dell'ente medesimo disciplinate dalla presente legge.

3. Ogni inadempienza richiedente l'esercizio del potere sostitutivo comporta, per l'ente delegato inadempiente, la riduzione dei finanziamenti di cui all'art. 12 in misura doppia rispetto all'importo risultante dai criteri di assegnazione dei medesimi finanziamenti.



Art. 4.
Procedure

1. Le misure del PSR possono essere attuate secondo le seguenti modalità:

- a) attuazione diretta da parte della Regione;
- b) a regia regionale, qualora la Regione individui a priori i beneficiari, per esigenze di interesse regionale debitamente motivate;
- c) a bando, nel caso in cui si renda necessario stabilire un periodo determinato per presentare le domande di aiuto e la selezione delle domande debba avvenire contestualmente;
- d) a bando in due fasi, qualora si debbano esaminare a selezionare strategie di sviluppo locale e si renda quindi necessario acquisire una prima progettazione di massima, cui fa seguito un affinamento delle strategie, condotto in partenariato fra i proponenti e la Regione, e la selezione definitiva delle domande;
- e) a sportello, nel caso in cui si renda necessario garantire la possibilità di presentare le domande di aiuto in qualunque momento e la selezione delle medesime domande possa altresì avvenire in qualunque momento sulla base di opportuni criteri di priorità.

Art. 5.
Semplificazione delle procedure amministrative

1. Per attuare le strategie di sviluppo locale di cui all'asse 4 del PSR e qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, le amministrazioni pubbliche competenti attivano gli strumenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 6.
Monitoraggio

1. Per ottenere la liquidazione dei fondi di cui all'art. 12, gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione i dati relativi al monitoraggio dell'attività, con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta regionale.

2. I fondi non liquidati sulla base di quanto stabilito al comma 1 contribuiscono a costituire un fondo per l'incentivazione dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche competenti nella gestione del PSR, il cui funzionamento è disciplinato dalla Giunta regionale con apposito atto.

Art. 7.
Obblighi a carico dei beneficiari degli aiuti

1. I richiedenti, limitatamente a quanto previsto nelle lettere c), d) ed e) del presente comma, e i beneficiari di aiuti finanziati dal PSR sono tenuti a:

- a) realizzare l'opera, il progetto o l'intervento nei tempi che consentono il raggiungimento delle finalità della misura, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dal PSR, salvo eventuale concessione di proroghe;
- b) realizzare l'intervento in modo conforme rispetto alle finalità della misura, in coerenza con il progetto approvato, fatta salva la concessione di eventuali varianti;
- c) mettere a disposizione della Regione, degli enti delegati e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli tutta la documentazione necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche nel caso sia detenuta da terzi;
- d) consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto dell'aiuto pubblico;
- e) conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione di cui alla lettera c);

f) non distogliere i beni oggetti dell'aiuto dalla destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento dell'aiuto stesso per un periodo di almeno cinque anni, nel caso di beni mobili e di impianti di colture arboree e arbustive, e di almeno dieci anni nel caso di beni immobili, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore e a obsolescenza economica;

g) comunicare all'ente competente, entro il termine al riguardo previsto, la cessione totale o parziale delle opere finanziate, prima della conclusione dell'opera, del progetto o dell'intervento o prima della scadenza del vincolo di destinazione.

2. Il mancato rispetto agli obblighi di cui al comma 1 comporta la decadenza o revoca dell'intero aiuto.

3. Relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera f), la cessione della proprietà, di diritti reali, del possesso o, comunque, del godimento del bene non costituisce inadempimento qualora venga mantenuta, fino alla decadenza prevista, la destinazione d'uso degli immobili finanziati.

4. Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi dipende da causa estranea alla volontà del beneficiario, quale malattia invalidante, esproprio per pubblica utilità o altra causa di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore la calamità naturale dichiarata eccezionale in base alla normativa vigente che danneggi i beni aziendali e l'epizootia che colpisca la totalità o una percentuale superiore al cinquanta per cento del patrimonio zootecnico.

Art. 8.
Controlli

1. Sono stabiliti i seguenti livelli di controllo:

- a) controllo amministrativo;
- b) controllo in loco;
- c) controllo ex post;
- d) controllo di gestione.

2. Le funzioni relative ai livelli di controllo di cui sopra devono essere separate. Si considerano separate le funzioni di cui sono responsabili due persone diverse non in relazione gerarchica tra loro.

3. I controlli di cui al comma 1, lettere a) e b) corrispondono a quanto definito dagli articoli 11, 12, 20, 26 e 27 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

4. I controlli di cui al comma 1, lettera c) corrispondono a quanto definito dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

5. Il controllo di cui al comma 1, lettera d) del consiste nella verifica della corretta esecuzione delle procedure da parte di tutti i soggetti responsabili di funzioni nell'ambito dell'attuazione del PSR.

6. I controlli di cui al comma 1, lettera a) riguardano tutte le domande.

7. I controlli di cui al comma 1, lettera b) sono eseguiti:

- a) su un campione di almeno il cinque per cento delle domande di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 43, paragrafo 1, lettere b) e c), 46 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) su tutte le rimanenti domande.

8. I controlli amministrativi e i controlli in loco competono agli enti responsabili dei procedimenti di concessione. I controlli ex post e i controlli di gestione competono alla Regione.

9. Spettano inoltre alla Regione i controlli sulle misure connesse alla superficie e agli animali di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1975/2006.

Art. 9.
Decadenze e revoca

1. I provvedimenti di decadenza o revoca dell'aiuto sono adottati dall'ente che ha concesso l'aiuto medesimo.

2. Il procedimento di decadenza, revoca e restituzione del contributo deve essere comunque avviato quando, a seguito di verifiche e



controlli, emergano anomalie rispetto alla situazione del beneficiario al momento in cui ha percepito il contributo.

3. Costituiscono anomalie:

a) la difformità tra quanto dichiarato nella domanda dal richiedente e quanto accertato in sede di controllo o con riferimento ai dati presenti nel sistema integrato di gestione e controllo;

b) l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'accoglimento della domanda relativa ad una delle misure previste dal PSR.

4. In caso di pagamento indebito, il beneficiario della misura ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di notificazione dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti.

5. La decadenza totale viene pronunciata anche nel caso in cui il beneficiario o un proprio rappresentante impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di controllo.

6. Qualora si constatino false dichiarazioni intenzionali, il beneficiario è comunque escluso da tutte le misure del PSR per l'anno in questione e per il successivo.

Art. 10.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'accertamento delle violazioni che comportino l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza dei soggetti come individuati ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 45/1982.

2. Nel caso di irregolarità che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 898/1986, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono al competente ufficio regionale o all'ente delegato la documentazione prevista dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 45/1982.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede alle seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007:

a) prelevamento di quota di euro 10.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

b) prelevamento di quota di euro 1.000.000,00 dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

c) iscrizione di euro 10.000,00 all'U.P.B. n. 2.213 «Finanziamento piano di sviluppo rurale»;

d) iscrizione di euro 1.000.000,00 all'U.P.B. 2.213 «Finanziamento piano di sviluppo rurale».

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dalle funzioni delegate di cui all'art. 3, si provvede con gli stanziamenti iscritti annualmente all'U.P.B. n. 18.103 «Spesa per le deleghe a Enti locali».

4. I fondi assegnati dallo Stato a rimborso delle misure del PSR ad attuazione diretta regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata in bilancio regionale all'U.P.B. di nuova istituzione 4.1.17 «Trasferimenti per il programma di sviluppo rurale - anni 2007-2013».

Art. 12.

Criteri di riparto dei fondi agli enti delegati

1. Ogni anno, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), la Regione ripartisce fra gli enti delegati i fondi disponibili sulla base del lavoro effettivamente svolto nell'anno precedente, tenuto conto della complessità delle diverse misure, sulla base di parametri determinati dalla Giunta regionale.

2. Limitatamente al primo anno di gestione del PSR, il riparto dei fondi viene effettuato sulla base del lavoro complessivamente svolto per la gestione del PSR per il periodo 2000-2006.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a determinare:

a) le misure di diretta attuazione regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a);

b) le misure di competenza degli enti delegati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b);

c) i parametri di riparto dei fondi agli enti delegati, ai sensi dell'art. 12.

2. La Giunta regionale provvede inoltre entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a emanare gli atti di cui all'art. 6, comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 dicembre 2007

BURLANDO

09R0223

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2007, n. 43.

Disposizioni in materia fiscale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 19 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad euro 20.000,00 è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore a euro 20.000,00, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) di cui all'art. 50 del decreto legislativo



n. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito imponibile, è fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n.446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50% fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3.

3. Al decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra euro 20.000,01 ed euro 20.101,42, l'imposta determinata ai sensi del comma 2, è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 20.101,42 ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.

Art. 2.

Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti divisioni riferite a settori economici, secondo la classificazione delle attività economiche della Agenzia delle Entrate denominata ATECOFIN:

a) divisione 11 - Estrazione di petrolio greggio, gas naturale e servizi connessi (esclusa la prospezione);

b) divisione 23 - Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;

c) divisione 40 - Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;

d) divisione 64 - Poste e telecomunicazioni.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in 16 milioni di euro, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 trova compensazione:

a) per l'anno 2007 nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui all'art. 2 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 16 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2007) sulle somme stanziare all'U.P.B. 18.108 «Fondo perenti di parte corrente» dello stato di previsione della spesa;

b) per l'anno 2008 e successivi nel maggior gettito derivante dalla variazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 dicembre 2007

BURLANDO

09E0224

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 28.

Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 18 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), riconosce il valore storico, culturale, ambientale e paesaggistico delle vestigia della Prima guerra mondiale presenti sul territorio della Lombardia.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, per la migliore valorizzazione e fruizione delle eccellenze culturali della Lombardia e con la finalità di sostenere la crescita della cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione, per le tipologie di vestigia relative alla Prima guerra mondiale di cui all'art. 2, promuove e sostiene:

a) la ricognizione, la catalogazione, gli studi e le ricerche;

b) il monitoraggio, la manutenzione, il restauro e la conservazione;

c) la conoscenza dei fatti storici e del territorio alpino, anche attraverso lo svolgimento di attività educative e didattiche e la promozione di parchi culturali tematici o di ecomusei;

d) la creazione, la gestione, la valorizzazione, la fruizione e la manutenzione di percorsi turistico- culturali;

e) la promozione di progetti culturali interregionali;

f) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema con l'obiettivo di unire le risorse disponibili;

g) lo sviluppo di strumenti adeguati di sostegno alla valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte della Guerra bianca e della Linea Cadorna;

h) l'attivazione di iniziative di sistema che creino un contesto favorevole allo sviluppo di forme di imprenditorialità settoriale diffusa, in relazione anche a quanto stabilito dalla legge regionale n. 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e dalla legge regionale 8 giugno 2007, n. 10 (Disciplina regionale dell'agriturismo).

3. La Regione individua annualmente le priorità di intervento anche attraverso la stipulazione di accordi ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 2.

Tipologie delle vestigia

1. Le attività e gli interventi di conservazione e valorizzazione sono rivolti alle vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale esistenti sul territorio lombardo quali:

a) forti, fortificazioni permanenti, baracche e altri edifici e manufatti militari;



b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, villaggi e cimiteri militari, strade, mulattiere, sentieri militari e relative infrastrutture, punti di osservazione;

c) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali, fotografici, cinematografici, sonori, sia pubblici che privati;

f) ogni altro reperto e residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale;

g) i contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia;

h) il patrimonio immateriale della Prima guerra mondiale.

Art. 3.

Soggetti attuatori

1. La Regione promuove, coordina e, ove necessario, realizza gli interventi di cui all'art. 1.

2. La Regione può altresì promuovere od attuare interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle vestigia di cui all'art. 2, in conformità alla normativa vigente in materia, sia in forma diretta sia tramite:

a) le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco e altri enti pubblici, singoli od associati;

b) le associazioni culturali senza fine di lucro, le fondazioni e i privati iscritti nel registro di cui all'art. 8;

c) le università, gli istituti di ricerca e i musei.

Art. 4.

Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili

1. È fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e g).

2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività devono chiedere le necessarie autorizzazioni alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, fortuitamente rinvenga o individui reperti immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del Comune competente per territorio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

Art. 5.

Norme per la raccolta e la conservazione dei reperti mobili

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 78/2001, è permessa la ricerca e la raccolta dei reperti mobili della Prima guerra mondiale nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette della Lombardia, finalizzate alla ricerca scientifica e storica, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti.

2. Sul restante territorio della Regione le attività di ricerca e raccolta sono soggette al regolamento di cui all'art. 12.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, sia fortuitamente, cioè a vista e senza manomissione dell'ambiente circostante, sia a seguito di attività di ricerca regolarmente autorizzate, rinvenga o individui nel

sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali e nelle aree protette reperti mobili di notevole valore storico o documentario relativi alla Prima guerra mondiale, deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio anche tramite le forze dell'ordine, entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo del rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

4. I sindaci trasmettono alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni ricevute ed ogni altra notizia di cui siano a conoscenza riguardo i reperti di cui all'art. 2 presenti sul territorio di competenza.

5. I reperti mobili di cui al comma 3 devono essere valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio al fine di diffondere la cultura della storia locale. Nel caso di musealizzazione o, comunque, di esposizione al pubblico dei reperti mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) e f), deve essere garantita la loro corretta contestualizzazione e la valorizzazione delle valenze culturali connesse al luogo ed al territorio di provenienza.

6. La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia può variare la destinazione dei reperti di cui al comma 5 in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.

Art. 6.

Commercio di reperti mobili

1. Ai reperti mobili della Prima guerra mondiale rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici, nelle aree glaciali e periglaciali, nonché nelle aree protette del territorio della Regione, si applicano, qualora sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale, le disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 sul commercio e trasferimento oltre i confini nazionali dei beni culturali.

Art. 7.

Collezioni private

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

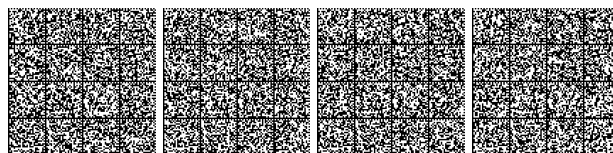
2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto delle norme civili e penali vigenti nonché di quanto disposto dalla presente legge, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale sul territorio.

Art. 8.

Registro dei collezionisti

1. I soggetti di cui all'art. 7 che provvedono a dare comunicazione del possesso o della detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco del comune nel cui territorio essi si trovano ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, sono iscritti, previa valutazione da parte del Comitato scientifico di cui all'art. 10, nel registro dei collezionisti istituito dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 ha fini esclusivamente conoscitive ed è tesa a creare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati, attraverso mostre ed esposizioni, per la divulgazione della storia della Prima guerra mondiale.



Art. 9.

Caduti della Prima guerra mondiale

1. La Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'art. 10, realizza per via informatica, liberamente accessibile dal web, l'elenco di tutti i caduti lombardi della Prima guerra mondiale.

2. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, la Regione, avvalendosi del Comitato scientifico di cui all'art. 10, emana le linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l'inumazione dei resti dei caduti della Prima guerra mondiale rinvenuti sul suolo lombardo.

Art. 10.

Comitato scientifico

1. Presso la Giunta regionale è istituito un Comitato scientifico, con funzioni consultive, composto da esperti, storici e docenti universitari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, in numero massimo di cinque.

2. Le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

4. Il Comitato presenta una relazione annuale alla Giunta regionale e al Consiglio regionale in merito alla attività svolta ai sensi della presente legge.

Art. 11.

Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia

1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della Prima guerra mondiale in Lombardia.

2. Con accordo stipulato ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, tra Regione, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, sono definite le modalità in base alle quali copia delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 devono pervenire all'archivio di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1.

Art. 12.

Regolamento

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'attività di raccolta dei reperti mobili di cui alla presente legge.

Art. 13.

Contributi

1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti concernenti:

a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di reperti immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni e la bonifica territoriale conseguente al ritrovamento di residui bellici;

b) l'acquisizione o la sistemazione dei reperti immobili da destinare ad uso museale;

c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi alla

Prima guerra mondiale, al loro restauro e valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nella Prima guerra mondiale;

d) la realizzazione e manutenzione di forme di fruizione culturale, anche transfrontaliera, di sentieri e percorsi storici con creazione di punti d'informazione e accesso, attrezzature complementari, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;

e) la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano, a vario titolo, sul tema, con l'obiettivo di unire le risorse disponibili, condividere le informazioni, attivare attorno ad iniziative specifiche il valore aggiunto del volontariato e dell'associazionismo, con particolare riferimento alle associazioni combattentistiche e d'arma.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre agli enti pubblici, anche le associazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), che perseguono finalità coerenti con la presente legge e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) adozione di atto costitutivo o statuto, anche se prive di personalità giuridica.

3. La Regione può concedere contributi anche a soggetti privati sui terreni di proprietà dei quali insistano reperti immobili di particolare rilevanza storica; i contributi sono finalizzati alla manutenzione, conservazione, nonché alla fruizione da parte della collettività, dei reperti stessi. La particolare rilevanza storica è determinata dalla Giunta regionale sentito il Comitato scientifico di cui all'art. 10.

4. Gli interventi sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'art. 10 e della competente commissione consiliare.

5. I contributi sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 novembre 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/723 del 4 novembre 2008

09R0207



LEGGE REGIONALE 14 novembre 2008, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano)

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 18 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2/2008

1. All'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo» sono inserite le seguenti «e di secondo»;

b) al comma 3 dopo le parole «tutte le scuole secondarie di primo» sono inserite le seguenti «e di secondo».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 novembre 2008

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/724 del 4 novembre 2008

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 3 della legge regionale n. 14 febbraio 2008, n. 2 «Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano».

Art. 3.

Concorso regionale delle scuole lombarde e «Giorno del Ricordo»

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia indice annualmente un concorso, denominato «Il sacrificio degli Italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli», riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della Lombardia.

2. La commissione giudicatrice è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato, e ne fanno parte altri due consiglieri regionali, designati dall'Ufficio di presidenza, nonché due esperti designati dalla presidenza dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; possono inoltre essere designati dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, altri due componenti, scelti fra il personale docente, previo accordo con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Il bando di concorso è indetto e comunicato a tutte le scuole secondarie di primo e di secondo grado della Lombardia entro il 30 novembre di ogni anno, e gli elaborati devono essere trasmessi alla struttura consiliare appositamente individuata entro la data indicata nel bando, stabilita in modo da consentire la valutazione entro la prima settimana del mese di febbraio dell'anno successivo. La proclamazione dei vincitori è effettuata il giorno 10 febbraio di ogni anno, in occasione della celebrazione del «Giorno del Ricordo» istituito con la legge n. 92/2004.

4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori sono premiati con un viaggio, a spese del Consiglio regionale della Lombardia, nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari predisposti annualmente, con visite al Sacrario di Redipuglia e alle foibe di Basovizza e Monrupino, nonché agli altri luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata-istriana di volta in volta individuati ed accessibili.

5. Il giorno 10 febbraio di ogni anno si commemora, con manifestazione ufficiale nell'aula consiliare, il «Giorno del Ricordo», organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

09R0208

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 maggio 2008, n. 19-126/Leg.

Regolamento di semplificazione ai sensi dell'art. 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani, istituito dall'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia Autonoma di Trento).

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 27/I-II del 1° luglio 2008 della Regione Trentino-Alto Adige)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli artt. 53 e 54, primo comma, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento), recante «Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani»;

Visto l'art. 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), recante «Semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione di agevolazioni»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 maggio 2008, n. 1207, approvazione del «Regolamento di semplificazione ai sensi dell'art. 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani istituito dall'art. 59, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento)»;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Questo regolamento è emanato ai sensi dell'art. 19-bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 al fine di razionalizzare e accelerare l'attività amministrativa relativa alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani istituito dall'art. 59, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia Autonoma di Trento).

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) Fondo giovani: il fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani istituito dall'art. 59 della legge provinciale n. 20 del 2005;

b) soggetto competente: la struttura provinciale o l'ente strumentale responsabile dell'attuazione della misura;

c) banca: banca o più banche tra loro associate convenzionate per la gestione dei finanziamenti, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2005.

Art. 2.

Procedure

1. I finanziamenti sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite delle risorse disponibili, tramite procedura semplificata svolta dal soggetto competente secondo quanto previsto dall'art. 3.

2. Se la concessione del finanziamento richiede una valutazione tecnico-discrezionale di ammissibilità, lo stesso è concesso, tramite procedura valutativa disciplinata dall'art. 4, secondo l'ordine di merito definito dal soggetto competente.

3. I finanziamenti del fondo sono erogati tramite la banca ai sensi dell'art. 59, comma 3, della legge provinciale n. 20 del 2005.

4. Fermo restando quanto stabilito da questo regolamento, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, gli importi dei finanziamenti spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 59 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Art. 3.

Procedura semplificata

1. In caso di procedura semplificata, di cui all'art. 2, comma 1, il soggetto competente accerta, secondo l'ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e la disponibilità delle risorse sul Fondo giovani.

2. Il richiedente presenta la domanda di finanziamento al soggetto competente. Il soggetto competente provvede alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo, individua l'ammontare del finanziamento e chiede la liquidazione dello stesso da parte della banca, in via anticipata rispetto al provvedimento di concessione, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Periodicamente il soggetto competente dispone, in modo cumulativo per più beneficiari, la concessione dei finanziamenti.

4. La procedura semplificata può essere svolta, avvalendosi delle tecnologie informatiche, anche con modalità di tipo automatizzato.

Art. 4.

Procedura valutativa

1. In caso di procedura valutativa, di cui all'art. 2, comma 2, il soggetto competente valuta, sotto il profilo tecnico-discrezionale, l'ammissibilità del finanziamento e determina l'entità del finanziamento spettante.

2. Il soggetto competente provvede alla raccolta delle domande, alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo, alla formazione della graduatoria dei beneficiari, alla concessione del finanziamento e dispone l'erogazione dello stesso da parte della banca.

3. In casi di particolare complessità della valutazione, la domanda è sottoposta al parere di esperti appositamente nominati.

4. Le tipologie di finanziamento soggette alla procedura prevista da questo articolo sono individuate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 59 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Art. 5.

Recupero di somme indebitamente erogate

Se, anche a seguito di controlli eseguiti a campione, risulta che al beneficiario è stata erogata un finanziamento di importo superiore a quello spettante, si provvede al recupero dell'importo indebitamente percepito, secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 59 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 maggio 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2008 registro n. 1, foglio n. 17

(Omissis).

09R0113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 maggio 2008, n. 20-127/Leg.

Regolamento per l'elezione dell'Assemblea della Comunità (art. 16, comma 12, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»).

(Pubblicato nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 1° luglio 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visti l'art. 16, comma 12, e l'art. 6, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»;

Vista l'intesa raggiunta in sede di conferenza permanente provinciale/autonomie locali nella seduta del 9 maggio 2008;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 29 aprile 2008 recante «Approvazione dello schema di regolamento per l'elezione dell'assemblea della Comunità (art. 16, comma 12, LP 16 giugno 2006, n. 3) e autorizzazione alla sottoscrizione dell'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali»;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dell'assemblea della Comunità da parte dei consiglieri comunali e circoscrizionali ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Art. 2.

Sistema elettivo

1. L'assemblea della Comunità è eletta con sistema proporzionale e con voto libero, diretto e segreto dai consiglieri comunali e, ove presenti, dai consiglieri circoscrizionali dei comuni facenti parte della Comunità sulla base di liste aventi come riferimento tutto il territorio della medesima.

2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per un candidato della lista votata. Un secondo voto di preferenza può essere attribuito ad un altro candidato della lista votata, purché di genere diverso dal primo.

3. La ripartizione dei seggi avviene con il metodo del quoziente naturale e dei maggiori resti.

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori dell'assemblea della Comunità tutti i componenti dei consigli comunali e, ove costituiti, dei consigli circoscrizionali, in carica alla data della votazione, dei comuni facenti parte della Comunità.

2. Possono essere eletti i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali dei comuni della Comunità, che siano in carica alla data della votazione.

Art. 4.

Indizione dell'elezione

1. L'elezione dell'assemblea della Comunità si svolge entro novanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale, nel turno elettorale generale per l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale, relativa ai Comuni facenti parte della Comunità.

2. L'elezione è indetta dal Presidente della Comunità con proprio atto. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed è emanato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione. Nel caso in cui l'atto di indizione stabilisca un periodo entro il quale procedere alla votazione, i risultati dello scrutinio di ciascun Comune non possono essere diffusi fino al termine della votazione in tutti i Comuni della Comunità.

3. L'atto di indizione dei comizi elettorali è immediatamente affisso all'albo della Comunità e all'albo di ciascun Comune della Comunità nonché pubblicato con modalità informatiche. Il Presidente della Comunità provvede affinché, tramite il Sindaco di ciascun Comune della Comunità, ne sia data comunicazione ai cittadini.

4. La prima elezione dell'Assemblea della Comunità è indetta con proprio atto dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. Tale atto fissa la data e indica l'orario e i luoghi della votazione ed è emanato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data della votazione.

5. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, l'atto di indizione dei comizi elettorali è affisso a cura del Sindaco all'albo di ciascun Comune facente parte della Comunità entro il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione. Il Sindaco di ciascun Comune provvede inoltre affinché ne sia data comunicazione ai cittadini.

Art. 5.

Ufficio centrale

1. Entro cinque giorni dalla data di emanazione dell'atto di indizione dei comizi elettorali, il Presidente della Comunità nomina l'Ufficio centrale costituito da tre esperti nominati dall'organo esecutivo della Comunità; ad uno degli esperti è attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'Ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria della Comunità.

2. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, entro cinque giorni dalla data di emanazione del relativo atto di indizione dei comizi elettorali, il Presidente della Conferenza permanente nomina per ciascuna Comunità l'Ufficio centrale costituito da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente. Per tutte le operazioni di sua competenza, l'Ufficio centrale si avvale degli uffici di segreteria del Comprensorio o, ove non presente nel territorio della Comunità, del Comune con maggior popolazione tra quelli facenti parte del territorio della Comunità.

Art. 6.

Liste degli aventi diritto al voto ed elenchi degli assessori

1. Entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i Comuni predispongono le liste dei consiglieri comunali e circoscrizionali aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione dei comizi e li trasmettono immediatamente al Presidente della Comunità e al Presidente dell'Ufficio centrale.

2. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, entro il cinquantesimo giorno antecedente la data della votazione, i Comuni predispongono le liste degli aventi diritto al voto e l'elenco degli assessori esterni, in carica alla data di emanazione del decreto di indizione e li trasmettono immediatamente al Presidente della Conferenza permanente e al Presidente dell'Ufficio centrale.

Art. 7.

Determinazione della quota minima di genere

1. Al fine della predisposizione delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale determina la percentuale minima di presenza del genere meno rappresentato nelle liste dei candidati secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006 e la comunica immediatamente al Presidente della Comunità che provvede a trasmetterla a tutti i Comuni nonché per l'affissione all'albo della Comunità e all'albo di ciascun Comune entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

2. Per la prima elezione dei componenti dell'Assemblea della Comunità, la comunicazione prevista al comma 1 è fatta al Presidente della Conferenza permanente.

Art. 8.

Formazione delle candidature

1. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità sono formate con riferimento al territorio della rispettiva Comunità e sono sottoscritte da non meno del 5 e non più del 10 per cento degli aventi diritto al voto della rispettiva Comunità quali risultano dalle liste compilate ai sensi dell'art. 6.

2. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità sono formate, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, da non meno di:

- a) quattro candidati per le Comunità formate da tre comuni;
- b) sei candidati per le Comunità formate da cinque comuni;
- c) sette candidati per le Comunità formate da sei comuni;
- d) nove candidati per le Comunità formate da otto comuni;
- e) tredici candidati per le Comunità formate da undici comuni;
- f) quattordici candidati per le Comunità formate dodici comuni;



- g) sedici candidati per le Comunità formate da quattordici comuni;
- h) diciannove candidati per le Comunità formate da diciassette comuni;
- i) venti candidati per le Comunità formate da diciotto comuni;
- j) ventiquattro candidati per le Comunità formate da ventuno comuni;
- k) quarantadue candidati per le Comunità formate da trentotto comuni;
- l) quarantaquattro candidati per le Comunità formate da quaranta comuni.

3. Le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità devono essere formate con la presenza di candidati del genere meno rappresentato nella percentuale minima stabilita ai sensi dell'art. 7, salvo quanto previsto dall'art. 10.

4. Nessuno può essere candidato alla carica di componente dell'Assemblea in più di una lista e nessuno può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Art. 9.

Modalità di presentazione delle candidature

1. Con le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità sono presentati:

- a) tre esemplari del contrassegno, anche a colori e figurato, contenuto in un cerchio di cm 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno di cm 2 di diametro;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata dal segretario comunale o da un funzionario incaricato dal Sindaco;
- c) l'attestazione di essere in carica, rilasciata dal rispettivo segretario comunale;
- d) l'indicazione di uno o due delegati della lista.

2. Le liste e gli allegati devono essere presentati presso gli uffici di segreteria della Comunità, che ne rilasciano ricevuta, nelle ore d'ufficio tra le ore 9,00 del trentaquattresimo e le ore 12,00 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le liste dei candidati sono trasmesse nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione all'Ufficio centrale previsto dall'art. 5.

4. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità le liste dei candidati sono presentate nella segreteria del Comprensorio o, ove non presente nel territorio della Comunità, del Comune con maggior popolazione tra quelli che fanno parte della Comunità.

Art. 10.

Ufficio centrale - Esame e approvazione delle candidature

1. L'Ufficio centrale entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati:

- a) verifica che le liste dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità siano state presentate entro i termini previsti dall'art. 9, comma 2, e che siano sottoscritte; dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;
- b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano munite di autorizzazione rilasciata dal responsabile regionale o provinciale del partito o del gruppo politico. La firma di chi rilascia l'autorizzazione deve essere autenticata e la carica comprovata con attestazione del rispettivo responsabile nazionale, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del relativo verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale;
- c) ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchino i requisiti previsti alla lettera b);

d) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;

e) ricusa le candidature alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità nel caso manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione prevista dall'art. 9; cancella dalle liste i nominativi dei candidati che si siano dimessi dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale o dalla carica di assessore comunale o per i quali manchi l'attestazione di essere in carica;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;

g) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la percentuale minima di genere come determinata ai sensi dell'art. 7 e ricusa la lista qualora non lo sia. Il mancato rispetto della percentuale di genere non comporta la riconsiderazione della lista nel caso in cui tutti i rappresentanti del genere meno rappresentato siano presenti in altre liste o nel caso in cui i rappresentanti del genere meno rappresentato non abbiano accettato la candidatura;

h) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;

i) stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle liste di candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità; alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.

2. L'Ufficio centrale comunica immediatamente le decisioni ai delegati delle liste ed in caso di riconsiderazione del contrassegno fissa il termine di ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno, sulla cui ammissione l'Ufficio centrale decide definitivamente allo scadere del termine.

3. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

4. L'Ufficio centrale trasmette immediatamente al Presidente della Comunità l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del relativo verbale per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto delle candidature.

5. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, l'originale delle candidature e delle liste definitive corredate dai relativi allegati nonché un esemplare del verbale stesso sono trasmessi immediatamente al Presidente della Conferenza permanente per dare atto degli adempimenti previsti da questo articolo e per la predisposizione del manifesto delle candidature.

Art. 11.

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Il Presidente della Comunità provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni delle liste, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel sorteggio, e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità.

2. Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del presidente dell'Ufficio centrale, è trasmesso ai sindaci dei comuni del collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo comunale e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno anteriore a quello di votazione.

3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, il Presidente della Conferenza permanente provvede per la preparazione del manifesto delle candidature che deve contenere i contrassegni delle liste, a partire dal numero d'ordine più basso riportato nel sorteggio, e il cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità.

Art. 12.

Stampa delle schede

1. Il Presidente della Comunità provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni dell'Ufficio centrale.



2. Le schede elettorali riportano i contrassegni delle liste ammesse e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato A di questo regolamento. I contrassegni sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante il relativo sorteggio.

3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, il Presidente della Conferenza permanente provvede per la stampa delle schede sulla base delle decisioni dell'Ufficio centrale.

Art. 13.

Ufficio elettorale di sezione

1. La votazione si svolge nella sala consiliare di ciascun Comune della Comunità nel giorno indicato nell'atto di indizione, salvo che tale atto non disponga diversamente.

2. Per ciascun luogo di votazione individuato con l'atto di indizione dei comizi il presidente della Comunità costituisce un ufficio elettorale di sezione composto da tre componenti, scelti tra dipendenti comunali, tra i quali vengono individuati il presidente dell'ufficio e il segretario.

3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, per ciascun luogo di votazione individuato con il decreto di indizione dei comizi il Presidente della Conferenza permanente costituisce un ufficio elettorale di sezione composto da tre componenti, scelti tra i dipendenti comunali e comprensoriali, tra i quali vengono individuati il presidente dell'ufficio e il segretario.

Art. 14.

Operazioni preliminari dell'ufficio elettorale

1. Nel giorno fissato per la votazione il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte i componenti, che esegue le seguenti operazioni:

a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della Comunità e del pacco contenente le schede per la votazione;

b) vengono timbrate con il bollo della Comunità tante schede quanti sono gli iscritti nella lista degli elettori detratti gli eventuali dimissionari quali risultano da apposita dichiarazione del segretario comunale competente.

2. Il presidente dell'ufficio quindi dichiara aperta la votazione.

3. Per la prima elezione dell'Assemblea di ciascuna Comunità, il bollo è quello del Comune sede della votazione.

Art. 15.

Espressione del voto per l'elezione dei componenti dell'Assemblea della Comunità

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

2. Ciascun elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno di una delle liste.

3. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista prescelta. Può essere espresso un secondo voto di preferenza, purché venga attribuito a un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza appartenente anch'esso alla lista votata. Nel caso in cui nella lista votata i candidati appartengano tutti allo stesso genere potrà essere espresso un solo voto di preferenza.

4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome e se necessario il nome e il cognome del candidato nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati, e all'occorrenza data e luogo di nascita.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 16.

Chiusura della votazione, accertamento del numero dei votanti e operazioni di scrutinio

1. La votazione prosegue fino all'ora fissata nell'atto di indizione dei comizi.

2. Dopo che gli elettori hanno votato il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista degli elettori fornita dalla Comunità; queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;

c) conta le schede autenticate e non utilizzate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo, il loro numero corrisponda al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

d) forma il plico numero 1 diretto all'Ufficio centrale contenente le liste elettorali vidimate, le dichiarazioni relative agli elettori rilasciate dal segretario comunale e tutte le schede autenticate e non autenticate avanzate e lo sigilla con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

e) procede alle operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione secondo quanto previsto dall'art. 17.

3. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale nel quale si prende nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni assunte.

Art. 17.

Spoglio dei voti

1. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Tutti i voti contenuti in ciascuna scheda sono annotati separatamente in un apposito prospetto, compilato in duplice esemplare, che va allegato a ciascuna copia del verbale.

2. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella estratta in precedenza non sia stata spogliata, depositata e i relativi voti registrati.

3. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'ufficio.

Art. 18.

Validità e nullità dei voti e delle schede

1. La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle fornite ai sensi dell'art. 12 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'art. 14;

b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.

3. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inopugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore abbia espresso voti per più di una lista.

4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 19.

Validità e nullità dei voti di preferenza e connessione con il voto di lista

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono inefficaci; rimangono valide la prima e, solo se espressa per un candidato di genere diverso, la seconda.



2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata.

3. Sono inefficaci altresì i secondi voti di preferenza espressi per candidati dello stesso genere della prima.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di un contrassegno per candidati compresi tutti in tale lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno; sono altresì valide le preferenze secondo quanto disposto ai commi precedenti.

6. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i candidati votati.

Art. 20.

Adempimenti successivi alle operazioni di scrutinio

1. Il presidente della sezione al termine delle operazioni di scrutinio dichiara il risultato nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione e provvede quindi a:

a) formare il plico numero 2 diretto all'Ufficio centrale, nel quale sono inserite le schede contenenti voti validi;

b) formare il plico numero 3 diretto all'Ufficio centrale, contenente un esemplare del verbale, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli o contestati, che siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi, nonché tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni;

c) formare il plico n. 4 diretto al Comune sede della votazione, contenente un esemplare del verbale.

2. Tutti i predetti plichi devono essere sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma di tutti i componenti dell'ufficio elettorale.

3. Tali plichi e il plico n. 1 devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delega scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede della votazione, il quale provvede al sollecito inoltro agli uffici ai quali sono diretti.

Art. 21.

Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

1. L'Ufficio centrale procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, alle seguenti operazioni:

a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

b) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni istituite nel territorio della Comunità;

c) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di componente dell'Assemblea della Comunità costituita dalla somma dei voti validi di preferenza ottenuti in tutte le sezioni istituite nel territorio della Comunità;

d) compone, per ogni lista la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;

e) effettua l'assegnazione dei seggi per ciascuna lista e a tal fine divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire ottenendo così il quoziente elettorale naturale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella rispettiva cifra elettorale;

f) nel caso in cui dopo il primo riparto vi siano seggi non attribuiti, l'Ufficio centrale sceglie, tra le cifre dei voti residui delle liste, le più alte in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un

ulteriore rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

g) proclama eletti componenti dell'Assemblea della Comunità, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, i candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera d) hanno riportato le cifre individuali più alte; a parità di cifra, il più anziano di età e, a parità di età, per sorteggio. Non possono essere proclamati componenti dell'Assemblea coloro che non ricoprono più la carica di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o assessore esterno di uno dei Comuni della Comunità.

Art. 22.

Poteri dell'Ufficio centrale - Accesso all'aula

1. L'Ufficio centrale si pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni che svolge.

2. All'Ufficio centrale è vietato:

a) discutere e deliberare sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti negli uffici elettorali di sezione;

b) modificare i risultati riportati nei verbali degli uffici elettorali di sezione, a meno che non sia sorto il dubbio dell'esistenza di un errore materiale di trascrizione dei risultati; in tal caso, quando sia accertata la rispondenza dei risultati indicati nel prospetto allegato al verbale in possesso dell'Ufficio centrale con i risultati indicati nel prospetto allegato al secondo esemplare del verbale, sono da considerare validi i risultati indicati nei prospetti;

c) occuparsi di qualsiasi altra questione che non sia di sua esclusiva competenza.

3. L'aula deve essere divisa in due compartimenti. Il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato al pubblico; l'altro è riservato esclusivamente all'Ufficio centrale.

Art. 23.

Pubblicazione degli eletti

1. Il presidente dell'Ufficio centrale invia attestato dell'avvenuta proclamazione ai componenti dell'Assemblea proclamati eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Comunità, alla Provincia, al Consiglio delle autonomie locali e a ciascun Comune della Comunità, perché la porti a conoscenza del pubblico.

Art. 24.

Verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione, redatto in due esemplari, deve contenere:

a) a data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo;

b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste e degli eventuali dimissionari; dovrà comunque essere fatta menzione della dichiarazione rilasciata dal segretario comunale competente;

c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

d) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche;



e) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione o altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;

f) l'elenco degli allegati al verbale;

g) l'indicazione della data e dell'ora di chiusura delle operazioni;

h) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio.

2. Il dato di cui al numero 1) della lettera d) del comma 1 è desunto dalla lista degli elettori. I dati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 1 sono desunti dai prospetti di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale.

Art. 25.

Contenuto del verbale dell'Ufficio centrale

1. Il verbale dell'Ufficio centrale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonché il nome e il cognome dei componenti il medesimo e del segretario;

b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

c) l'indicazione della cifra elettorale di ogni lista;

d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

2. Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'Ufficio centrale e ne formano parte integrante.

3. Il verbale e i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal presidente, dai componenti l'ufficio e dal segretario e sono depositati presso la Comunità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 22 maggio 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2008, registro n. 1, foglio n. 18

09R0114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 maggio 2008, n. 21-128/Leg.

Regolamento concernente «Modifiche al decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 27/I-II del 1° luglio 2008 della Regione Trentino-Alto Adige)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1234 di data 16 maggio 2008 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della provincia

12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all'aperto)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del decreto
del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In caso di campeggi confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra gli stessi, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni complementari.»;

b) al comma 4, le parole: «In corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto all'art. 8, comma 5, in corrispondenza».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 12 del decreto
del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli allestimenti mobili di cui all'art. 2, comma 3, della legge provinciale sono collocati sulle piazzole di cui all'art. 8 e comprendono quelli individuati all'art. 4-bis, comma 3, della legge provinciale nonché ogni altro mezzo mobile di soggiorno trainabile e facilmente asportabile dalle piazzole.»;

b) al comma 2-bis, le parole: «Le case mobili di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di assicurarne un corretto inserimento paesaggistico e salvaguardare l'assetto delle rive dei laghi, le case mobili»;

c) al comma 2-bis dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) essere collocate ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.»;

d) al comma 2-ter le parole: «ogni anno da un tecnico abilitato» sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla struttura provinciale competente in materia di turismo».

Art. 3.

*Modifica all'art. 13 del decreto
del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso il campeggio, gli allestimenti mobili, gli allestimenti stabili o le unità abitative destinati ai turisti.».

Art. 4.

*Modifica all'art. 14 del decreto
del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg.*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. dopo il comma I è inserito il seguente:

«1-bis. La realizzazione di nuove aree di sosta in zone di protezione dei laghi è consentita solo in spazi adiacenti ad un campeggio ed in posizione arretrata rispetto alle rive dei laghi in modo da assicurare una idonea fruibilità pubblica delle stesse; sui fronti perimetrali dell'area a visuale libera devono altresì essere collocate idonee misure di mascheramento realizzate con essenze arboree locali. Nelle aree di protezione dei laghi non si applica il comma 4 del presente articolo.».



Art. 5.

*Modifiche all'art. 18 del decreto
del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-11 I/Leg.*

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-11/Leg. sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'intervento proposto» sono aggiunte le seguenti: «corredata di un foglio riepilogativo dello stato futuro degli elementi per la classificazione del campeggio secondo il modello approvato con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di turismo»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis) Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, le strutture provinciali competenti in materia di prevenzione incendi e di bacini montani comunicano alla struttura provinciale competente in materia di turismo che ne ha fatto richiesta, entro venti giorni dal suo ricevimento, eventuali prescrizioni da adottarsi nella realizzazione del campeggio o negli interventi di modifica o ampliamento dello stesso.».

Art. 6.

*Inserimento dell'art. 18-bis nel decreto
del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-11 I/Leg.*

1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-11/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Attività non soggette ad autorizzazione). — 1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 della legge provinciale rientra la violazione di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate.»

Art. 7.

*Modifica all'art. 20 del decreto
del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-11 I/Leg.*

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-11/Leg. è sostituito dal seguente:

«1. Tra le gravi irregolarità di ordine tecnico amministrativo previste dall'art. 15, comma 1 ter, della legge provinciale rientra la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 9 e 12, commi 1, 2-bis e 2-ter.».

Art. 8.

*Sostituzione della Tabella Adel decreto del Presidente
della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-1 I/Leg.*

1. La Tabella A del decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-11/Leg. è sostituita dall'allegato A di questo regolamento.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Per le case mobili insediate nei campeggi alla data del 21 novembre 2007, il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione previsto dall'art. 21, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 20 (Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale), è rilasciato ove siano rispettate le condizioni previste dalla lettera C-bis) del comma 2-bis dell'art. 12, introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera c) del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per le domande di aggiornamento dell'autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore di questo regolamento se, alla medesima data, non sia ancora stato adottato il provvedimento di aggiornamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 27 maggio 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2008, registro n. 1, foglio n. 19

(Omissis).

09R0115

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008, n. 12.

**Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazioni alla legge regionale n. 5/2007

1. Dopo l'art. 63 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono inseriti i seguenti:

«Art. 63-bis (Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR). — 1. Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani regolatori generali comunali), che non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 63 e all'art. 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.

2. Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonché la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale;

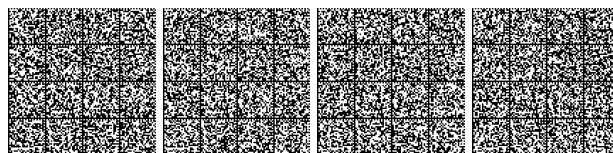
b) un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare nell'ambito del territorio comunale;

c) il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio esistente;

d) l'equilibrio tra la morfologia del territorio e dell'edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3. Lo strumento urbanistico generale contiene:

a) gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l'amministrazione comunale intende perseguire con il piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonché di revisione o aggiornamento del piano medesimo;



b) il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;

c) la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e storiche, con l'indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;

d) la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l'eventuale previsione di zone di espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;

e) lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità ambientale delle previsioni di piano;

f) l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all'uso, alla preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono definiti con riferimento alle destinazioni d'uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per ciascuna zona;

g) la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;

h) la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base del decreto del presidente della giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);

i) l'individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.

4. Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico-culturale;

b) protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose.

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

6. Lo strumento urbanistico generale contiene l'individuazione degli ambiti in cui l'attuazione avviene attraverso la predisposizione di piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.

7. Lo strumento urbanistico generale disciplina l'uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a) sono strumenti grafici:

1) la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell'edificato aggiornato, nonché la perimetrazione delle aree soggette a rischio naturale;

2) la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni del piano;

3) le planimetrie di progetto;

b) sono strumenti normativi e descrittivi:

1) le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e la relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l'attuazione, la revisione o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilità non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, la flessibilità può consentire variazioni fino al 20 per cento;

2) la relazione con l'illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano;

3) le norme tecniche di attuazione.

8. Il consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono portate a conoscenza dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende che esercitano pubblici servizi, nonché dei Comuni contermini.

9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal consiglio comunale ed è inviato all'amministrazione regionale che ne dà avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il comune per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o nel sito web del Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, nonché il Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

a) dall'eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b) dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonché le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.

14. Il consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'amministrazione regionale, sul *Bollettino ufficiale* della Regione, qualora:

a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;

b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;

c) non siano state formulate riserve dalla giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo strumento urbanistico generale, il consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.

16. La deliberazione del consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all'amministrazione regionale. La giunta regionale ne conferma l'esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.

18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 15, con proprio decreto, dispone l'introduzione nello strumento urbanistico generale approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 15, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del presidente della Regione è pubblicato, per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della Regione.



19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante al medesimo purché rientrino nella flessibilità di cui al comma 7, lettera b), numero 1); in caso contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.

21. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti dei Comuni classificati montani ai sensi della legge regionale o aventi una popolazione residente inferiore a 2.500 abitanti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è disciplinata dall'art. 17 del decreto del presidente della Regione n. 86/2008, purché non vengano modificate le previsioni dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia).

22. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi dell'art. 17 del decreto del presidente della Regione n. 86/2008.

«Art. 63-ter (Validità temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti di cui all'art. 63-bis). — 1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti formati ai sensi dell'art. 63-bis hanno durata indeterminata ed entrano in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione:

- a) della deliberazione di approvazione del consiglio comunale di cui all'art. 63-bis, comma 14;
- b) dell'estratto della deliberazione della giunta regionale di conferma di esecutività di cui all'art. 63-bis, comma 16;
- c) dell'avviso del decreto del presidente della Regione di cui all'art. 63-bis, comma 18.

2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'art. 63-bis si applica l'art. 20 in materia di salvaguardia, nel termine massimo di due anni. Il consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all'art. 63-bis, comma 8, può prevedere che sia adottata analoga sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette. In tal caso alla deliberazione del consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.

3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.

4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti dall'art. 63-bis, comma 7, lettera a), numero 2).

5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'art. 63-bis si applica l'art. 23 in materia di decadenza dei vincoli.

6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'art. 23 è consentita l'adozione di PRPC, purché tali strumenti prevedano le attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.

«Art. 63-quater (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR). — 1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, provvisto della relazione di flessibilità di cui all'art. 63-bis, comma 7, lettera b), numero 1), il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti della flessi-

bilità così come definita. L'osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti di flessibilità devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale n. 5/2007

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2007 è sostituito dal seguente: «I PAC sono adottati e approvati dal consiglio comunale qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consiglieri comunali».

2. L'art. 36 della legge regionale n. 5/2007 non trova applicazione sino all'emanazione delle specifiche tecniche informatiche e delle modalità di trasmissione previste dall'art. 26 del decreto del presidente della Regione n. 86/2008.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 39 della legge regionale n. 5/2007 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Per limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico si intendono gli interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo n. 192/2005, e successive modifiche, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.

7-ter. Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli che determinano la realizzazione di:

- a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, fino a un massimo di ulteriori trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
- b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri, fino ad un massimo di ulteriori trenta centimetri;
- c) serre solari, funzionalmente collegate all'edificio principale, che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
- d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.

7-quater. Gli interventi di cui al comma 7-ter possono essere realizzati, entro i limiti ivi previsti, anche in deroga alle distanze minime e alle altezze massime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione comunale, qualora comportino una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo n. 192/2005, e successive modifiche.

7-quinquies. Gli interventi di cui al comma 7-ter non si computano nel calcolo della volumetria e delle superfici, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione.

7-sexies. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

7-septies. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in ogni caso alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

4. L'art. 41 della legge regionale n. 5/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia). — 1. I soggetti in possesso del titolo abilitativo edilizio trasmettono al Comune, prima dell'inizio dei lavori oggetto di intervento, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione prevista dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche.



2. Per gli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese, i nominativi delle medesime unitamente alla documentazione di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune prima dell'inizio dei lavori relativi allo stato di avanzamento o lotto specifico.».

5. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 5/2007 dopo le parole «I Comuni» la parola «affidano» è sostituita dalle seguenti: «possono affidare».

6. Il comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 5/2007 è sostituito dal seguente:

«2. La progettazione di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 deve prevedere, per gli immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini.».

7. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 5/2007 le parole «art. 10, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «art. 22, comma 4,».

8. Le lettere g) e l) del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 5/2007 sono abrogate.

9. Dopo il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 5/2007 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fatti salvi gli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e fatte salve le prescrizioni comunali di natura regolamentare, costituiscono attività edilizia libera i seguenti interventi:

a) il collocamento, la modifica o la rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;

b) gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;

c) le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture;

d) le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 metri cubi; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull'area oggetto di intervento;

e) i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbeque e tettoie nei limiti di 20 metri quadrati; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull'area oggetto di intervento.

1-ter. Le varianti al permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività o le varianti alla denuncia di inizio attività sono presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; in tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'art. 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi dalle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.».

10. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 5/2007 le parole «fermo restando il rispetto dei limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi» sono sostituite dalle seguenti: «e pertanto non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi».

11. Dopo il comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 5/2007 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle zone territoriali omogenee E, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione di tettoie anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi esclusivamente per esigenze di copertura di concimaie e vasche per la raccolta di liquami annessi alle strutture produttive aziendali.».

12. Dopo il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 5/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e.1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, nei casi di compresenza di interventi di ristrutturazione e ampliamento, i parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all'altezza.».

13. L'art. 58 della legge regionale n. 5/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica). — 1. I Comuni competenti, ai sensi dell'art. 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all'art. 159 del decreto legislativo n. 42/2004, sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale.

2. I Comuni, a seguito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica applicano la procedura di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004.

3. L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.».

14. L'art. 59 della legge regionale n. 5/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 59 (Commissioni locali per il paesaggio). — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell'art. 60, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.

3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune presso il quale è istituita.

4. In via transitoria, sino all'istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio di cui al presente articolo, per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia del Comune territorialmente competente, integrata da uno a tre esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai sindacati esperti le predette funzioni valutative.».

15. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 5/2007 è aggiunta la seguente:

«e-bis) le autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica secondo la legge regionale.».

16. Dopo il comma 4 dell'art. 60 della legge regionale n. 5/2007 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. La giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42/2004 da parte della struttura regionale competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 1.

4-ter. Qualora la verifica di cui al comma 4-bis individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'art. 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente di sussistenza dei requisiti stabiliti.».

17. Il comma 8 dell'art. 63 della legge regionale n. 5/2007 è abrogato.

18. Dopo il comma 8 dell'art. 63 della legge regionale n. 5/2007 è inserito il seguente:

«8-bis. L'art. 63-bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti urbanistici di cui al comma 1.».

19. Nella rubrica dell'art. 65 della legge regionale n. 5/2007 le parole «e modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilità» sono soppresse.

Art. 3.

Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica

1. Il provvedimento di approvazione del PRPC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità



e urgenza delle opere e impianti in esso previsti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. L'autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.

3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comparti edificatori.

4. Il sindaco, ad approvazione avvenuta dei predetti comparti edificatori, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione al piano, da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.

5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comparto che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.

6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal piano ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.

7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.

Art. 4.

Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa privata

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un ambito da attuarsi mediante PRPC o altri strumenti urbanistici attuativi secondo le disposizioni dello strumento urbanistico generale e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore delle aree e degli edifici inclusi nell'ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di piano.

2. Contestualmente alla presentazione della proposta di piano di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al piano, che prevede:

a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal piano;

b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);

c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; la quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità e alle caratteristiche del piano;

d) il termine non superiore a dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere, nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;

e) l'assunzione ad opera del proponente il piano dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.

3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del piano, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.

4. Successivamente il sindaco, assegnando un congruo periodo di tempo comunque non inferiore a centottanta giorni, invita i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del piano ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

6. Non necessitano di variante le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal piano, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che, comunque, non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate.

7. Il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo n. 42/2004, e successive modifiche, è approvato dal consiglio comunale, salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 21 ottobre 2008

TONDO

(Omissis)

08R0605

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2008, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 17-ter nella legge regionale n. 67/2007

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l'anno 2008), è inserito il seguente:

«Art. 17-ter

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio), i cui oneri, già in essere, sono quantificati in euro 1.916.000,00 a valere sull'UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio 2008 e pluriennale 2008/2010, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44



“Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 67/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 67/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 71/2004, il termine per la restituzione delle somme concesse in anticipazione all'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze è sospeso fino al 31 dicembre 2013.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 67/2007

1. La rubrica dell'art. 20 della legge regionale n. 67/2007 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l'attivazione di strumenti di attuazione diretta».

2. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 67/2007, dopo le parole: «Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali», sono inserite le seguenti: «ovvero per l'attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale n. 67/2007

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 67/2007 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis

Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane

1. Per l'organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione «Festival Pucciniano» di Viareggio.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 «Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti» del bilancio annuale 2008.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 21-quater nella legge regionale n. 67/2007

1. Dopo l'art. 21-ter della legge regionale n. 67/2007 è inserito il seguente:

«Art. 21-quater

Contributi per l'esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 2.200.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti» del bilancio annuale 2008.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 21-quinquies nella legge regionale n. 67/2007

1. Dopo l'art. 21-quater della legge regionale n. 67/2007 è inserito il seguente:

«Art. 21-quinquies

Interventi sul sistema aeroportuale

1. Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore.

2. Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).

3. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) categoria dell'aeroporto e classificazione regionale dell'aeroporto;

b) flussi di traffico;

c) garanzia di continuità territoriale con l'isola d'Elba.

4. La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.

5. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento» del bilancio annuale 2008.».

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 67/2007

1. L'allegato A «Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi» di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 67/2007 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

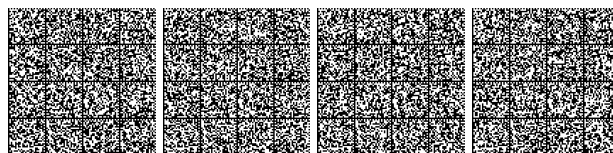
Firenze, 6 ottobre 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 1° ottobre 2008.

(Omissis).

09R0093



LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2008, n. 51.

Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 32 del 10 ottobre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2008

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2008 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2008 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale
Residui	—	—	—
Entrata	—	—	—
Spesa	—	—	—
Totale	—	—	—
Competenza			
Entrata	431.786.793,21	27.260.737,82	404.526.055,3
Spesa	451.987.074,75	47.461.019,36	404.526.055,39
Totale	-20.200.281,54	-20.200.281,54	0,00
Cassa			
Entrata	431.786.793,21	27.260.737,82	404.526.055,39
Spesa	451.987.074,75	47.461.019,36	404.526.055,39
Totale	-20.200.281,54	-20.200.281,54	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2008

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B.

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010

1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale
Esercizio 2009			
Entrata	8.000.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00
Spesa	67.939.682,52	61.439.682,52	6.500.000,00
Totale	-59.939.682,52	-59.939.682,52	0,00
Esercizio 2010			
Entrata	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Spesa	115.137.093,81	107.137.093,81	8.000.000,00
Totale	-107.137.093,81	-107.137.093,81	0,00

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 68/2007

1. L'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010) è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Disavanzo dell'esercizio 2008

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2008 è approvato in euro 864.787.312,63 comprensivo della somma di euro 575.100.624,89 relativa al disavanzo risultante dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 2008 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l'importo complessivo di euro 864.787.312,63 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 e successive integrazioni.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2010, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»



Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 68/2007

1. L'art. 5 della legge regionale n. 68/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2008-2010 mutui, prestiti o titoli similari per l'importo complessivo di euro 573.574.078,42 di cui euro 378.432.773,33 nel 2008, euro 136.614.301,22 nel 2009 ed euro 58.527.003,87 nel 2010, per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo autorizzato.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.».

Art. 6.

Integrazione dell'allegato A.4 alla legge regionale n. 68/2007

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2008 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla legge regionale n. 68/2007 per l'esercizio 2008, già integrato dalla legge regionale 14 luglio 2008, n. 40 (Bilancio di previsione per l'anno 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010. Assestamento), è ulteriormente integrato dagli allegati E/1 ed E/2 alla presente legge.

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato 2 alla legge regionale n. 68/2007

1. L'allegato 2 alla legge regionale n. 68/2007, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato F alla presente legge.

Art. 8.

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2008»), è approvato l'allegato G alla presente legge, relativo agli oneri e agli impegni finanziari che possono essere originati dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione.

2. Gli oneri riconducibili alle operazioni indicate nell'allegato di cui al comma 1, complessivamente previsti in euro 73.103.699,96 per il triennio 2008-2010, sono stimati sulla base dei dati di mercato rilevati

alla data del 12 giugno 2008 e risultano coerenti con gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli della UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010. Parimenti, i flussi di entrata indicati nel medesimo allegato, complessivamente previsti in euro 67.251.925,50 per il triennio, risultano coerenti con l'apposito stanziamento in entrata, di cui alla UPB 322 «Proventi diversi» del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 ottobre 2008

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 1° ottobre 2008.

(Omissis).

09R0094

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 7.

Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 del 22 ottobre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dell'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8), definisce i criteri e le modalità di esercizio delle fattorie didattiche.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le visite aziendali organizzate dalle imprese agricole a favore della clientela nell'ambito della propria attività imprenditoriale.

Art. 2.

Attività di fattoria didattica

1. Le imprese agricole e agrituristiche singole o associate che svolgono attività di fattoria didattica ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 13/2005 sono aperte a bambini, ragazzi e adulti, anche organizzati in gruppi e associazioni di qualsiasi natura, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e ad altri operatori agricoli.



2. Le fattorie didattiche realizzano il proprio piano di attività didattiche e ricreative sulle tematiche di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della l.r. 13/2005, attraverso le seguenti modalità:

- a) divulgazione delle conoscenze;
- b) sperimentazione;
- c) partecipazione alle attività aziendali;
- d) esplorazione;
- e) approfondimenti.

3. Le fattorie didattiche, con riferimento al comma 2, in particolare possono svolgere le seguenti attività:

- a) divulgare gli antichi mestieri legati ai cicli produttivi dell'azienda;
- b) sensibilizzare l'attenzione verso la nuova agricoltura sostenibile per la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
- c) far conoscere pratiche agricole ed effettuare attività correlate con processi e tecnologie sostenibili;
- d) organizzare laboratori di riconoscimento delle piante officinali ed erbe aromatiche;
- e) far visitare le coltivazioni, gli allevamenti e le attrezzature dell'azienda;
- f) far visitare luoghi di interesse naturalistico per l'osservazione florofaunistica e geologica;
- g) somministrare, esclusivamente ai visitatori, cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;
- h) organizzare, esclusivamente ai visitatori, la degustazione di cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;
- i) educare i visitatori ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole;
- l) dare ospitalità in alloggi o spazi aperti.

4. Le fattorie didattiche possono elaborare progetti di educazione alla sostenibilità delle attività aziendali e di formazione, da sviluppare e realizzare congiuntamente con i centri di educazione ambientale della rete regionale INFEA, rivolti ai visitatori e agli imprenditori agricoli.

Art. 3.

Tipologia delle fattorie didattiche

1. Sono fattorie didattiche con pernottamento quelle che offrono ricettività ed ospitalità anche nell'arco di più giornate.

2. Sono fattorie didattiche senza pernottamento quelle che prevedono esclusivamente l'ospitalità nell'arco di una unica giornata o visite di poche ore.

Art. 4.

Requisiti delle fattorie didattiche

1. Le fattorie didattiche devono disporre di:

- a) una superficie aziendale per il parcheggio dei mezzi di trasporto;
- b) ambienti accoglienti e spazi attrezzati sufficienti per svolgere le azioni educative nonché locali o strutture coperte per lo svolgimento delle attività e per il consumo dei pasti anche in caso di maltempo;
- c) aree attrezzate dove gli ospiti possono consumare la merenda e/o giocare in libertà e sicurezza;
- d) servizi igienici, di cui almeno uno per i disabili, e lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti;
- e) un'adeguata segnalazione in cui è riportato il simbolo regionale delle fattorie didattiche definito ai sensi dell'art. 12.

2. Gli ambienti e i locali devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.

3. Le strutture, gli alloggi e i locali sono realizzati e adeguati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità agli spazi aperti al pubblico. Tale conformità può essere assicurata anche con opere provvisoriale.

4. Per le fattorie didattiche con pernottamento le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli ostelli per la gioventù e dei kinderheime - e dalla Tabella O - dimensioni minime dei locali degli esercizi ricettivi extra-alberghieri e all'aria aperta, esclusivamente per la parte che riguarda gli ostelli per la gioventù e kinderheime, allegata alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18.

5. Le fattorie didattiche ai fini della ricettività ed ospitalità possono utilizzare gli edifici o parti di essi e le strutture ubicate sul fondo e non più necessarie alla conduzione dell'impresa agricola.

Art. 5.

Ulteriori requisiti delle fattorie didattiche

1. Le fattorie didattiche devono assicurare le operazioni di primo soccorso mediante una adeguata attrezzatura di pronto soccorso e almeno una figura professionale abilitata, ai sensi della normativa vigente.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti relative in materia.

3. Il titolare della fattoria didattica si impegna alla stipula di un'assicurazione di responsabilità civile che ricomprende anche il rischio di tossinfezione.

4. Per le fattorie didattiche senza pernottamento le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti sono conformi a quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il titolare della fattoria didattica deve preventivamente accertarsi, tramite la scheda registrazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera c) della presenza di bambini con eventuali intolleranze alimentari, allergie o problemi particolari. Deve inoltre segnalare opportunamente eventuali aree e attrezzature a rischio e impegnarsi al mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale.

Art. 6.

Accoglienza nelle fattorie didattiche

1. L'accoglienza e le attività didattiche possono essere svolte dal titolare della fattoria didattica, da un suo coadiuvante familiare o da un suo collaboratore in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 4, comma 2 della l.r. 13/2005.

2. Il numero complessivo dei partecipanti alle attività educative delle fattorie didattiche deve essere adeguato agli spazi presenti in azienda. Il rapporto operatore/utente deve garantire il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi intrinseci nell'intervento educativo proposto. Le attività didattiche possono essere svolte esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:

- a) un operatore ogni quindici utenti nel caso di fattorie didattiche con pernottamento o che ospitano bambini e ragazzi di età inferiore a diciotto anni;
- b) un operatore ogni trenta utenti negli altri casi.

3. Il titolare della fattoria didattica fornisce agli ospiti il materiale didattico e di supporto alla visita e si impegna a raccogliere le schede di cui all'art. 18.

Art. 7.

Personale addetto all'attività di fattoria didattica

1. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività di fattoria didattica l'imprenditore agricolo o agriturismo e i suoi familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti secondo tutte le tipologie contrattuali previste dalle normative vigenti in materia di lavoro.



2. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per l'impiego di operatori/animatori di fattoria didattica in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della l.r. 13/2005, di operatori della rete regionale INFEA e di docenti esperti nelle attività di cui all'art. 1 della l.r. 13/2005.

Art. 8.

Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche

1. Il legale rappresentante dell'impresa agricola o agrituristica, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'art. 5 della l.r. 13/2005, presenta istanza alla struttura competente della Giunta regionale, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche.

2. All'istanza è allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l'indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività;

b) dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna a rispettare gli obblighi di cui alla l.r. 13/2005 e al presente regolamento;

c) fotocopia della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

3. Qualora l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, nel corso dell'attività, modifichi o aggiorni le proprie caratteristiche strutturali o l'offerta didattica, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente, la quale valuta le modifiche ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'elenco o della cancellazione dallo stesso ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c).

4. Qualora la sede legale dell'impresa insista sul territorio di altre Regioni, l'iscrizione può essere effettuata in Umbria se le strutture di accoglienza sono ubicate nel suo territorio come pure la sede operativa.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l.r. 13/2005, determina i criteri e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco regionale e predispone l'apposita modulistica che può essere ritirata presso gli uffici della struttura regionale competente oppure essere direttamente scaricata dal sito della Regione Umbria.

Art. 9.

Attività istruttoria

1. La struttura regionale competente, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche, effettua l'istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza che può essere trasmessa in forma cartacea o in formato elettronico. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la validità della documentazione prodotta e può chiedere dichiarazioni e/o documentazione integrativa.

2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il dirigente della struttura regionale competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente e provvede all'iscrizione dell'impresa nell'elenco regionale.

3. In caso di esito negativo dell'istruttoria il dirigente della struttura regionale competente ne dà ugualmente comunicazione al soggetto richiedente.

4. Al procedimento si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Cancellazione dall'elenco

1. La struttura regionale competente provvede alla cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie didattiche nei seguenti casi:

a) recesso volontario da parte del titolare dell'azienda che ne dà comunicazione alla Regione;

b) revoca dell'autorizzazione da parte del Comune competente;

c) verifica di non conformità ai requisiti fissati dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento.

2. Le attività di fattoria didattica cessano dal giorno successivo al verificarsi dei casi di cui al comma 1.

3. La Regione comunica la cancellazione dall'elenco regionale, delle imprese che esercitano l'attività di fattoria didattica al Comune dove l'impresa svolge l'attività didattica ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 11.

Rilascio dell'attestato di idoneità

1. L'attestato di idoneità di cui all'art. 6, comma 1 e rilasciato a seguito di certificazione individuale degli apprendimenti, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all'allegato A e secondo le linee di procedimento di cui all'allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La certificazione è svolta a scelta del richiedente secondo le seguenti modalità:

a) certificazione diretta, a cui accede chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell'attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni. Ai fini di mutuo riconoscimento, accede inoltre alla certificazione chi dispone di una abilitazione professionale attinente all'esercizio delle attività proprie della fattoria didattica rilasciata da altre amministrazioni. L'eventuale certificazione parziale delle competenze determina l'automatico riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti;

b) certificazione successiva a frequenza di percorso formativo modulare, conforme agli standard minimi di cui all'allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli imprenditori agricoli e gli operatori agrituristiche, oltre che i possessori di lauree attinenti agli insegnamenti impartiti, possono richiedere al soggetto attuatore il riconoscimento di crediti formativi rivolti alla riduzione di durata, validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza, ed applicazione di quanto disposto dalle relative norme regionali in materia.

2. Le attestazioni rilasciate in esito al percorso formativo ed al procedimento di certificazione sono redatte in conformità agli standard europei, nazionali e regionali di trasparenza e mutuo riconoscimento.

3. Gli operatori delle fattorie didattiche partecipano ad eventuali corsi di aggiornamento.

Art. 12.

Simbolo regionale

1. Il dirigente della struttura regionale competente, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce con atto, le caratteristiche (forma, colore e dimensioni, materiali ed altri elementi distintivi) del simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.

2. Le fattorie didattiche autorizzate all'esercizio dell'attività sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento sono autorizzate all'uso del simbolo regionale.

3. Le aziende che svolgono attività di fattoria didattica sono tenute ad utilizzare il simbolo esclusivamente per le attività connesse.

Art. 13.

Autorizzazione all'esercizio di fattoria didattica

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 13/2005, il Comune ove ricade la sede operativa dell'impresa interessata all'esercizio dell'attività di fattoria didattica provvede al rilascio dell'autorizzazione.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda allegando alla stessa la seguente documentazione:

a) iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche;



b) piano delle attività didattiche e ricreative svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l'indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell'attività;

c) attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all'art. 6, comma 1;

d) copia della domanda relativa al rilascio del certificato di agibilità o, per gli interventi per i quali non è previsto tale certificato, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dall'istitutorio del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto;

e) autorizzazione del proprietario ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;

f) determinazione della tariffa da praticare, rapportate ai periodi di attività nell'anno solare.

3. Il Comune trasmette ogni semestre alla struttura regionale competente copia delle autorizzazioni all'esercizio della attività di fattoria didattica rilasciate con l'indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse, così come eventuali modifiche delle autorizzazioni.

4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di fattoria didattica deve esporre al pubblico l'autorizzazione. Deve inoltre comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203.

5. Non può essere utilizzata la denominazione di fattoria didattica per attività esercitate da soggetti non autorizzati.

Art. 14.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune competente, nel caso di lievi carenze o difformità, formula rilievi motivati, entro trenta giorni dagli accertamenti, prevenendo i relativi tempi di adeguamento senza sospendere l'attività.

2. Il Comune competente, nel caso di gravi carenze, irregolarità o qualora venga accertato che l'operatore di fattoria didattica abbia violato gli obblighi previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, dispone l'immediata sospensione dell'attività, informando per iscritto l'impresa e l'azienda sanitaria locale competente per territorio, invitandola ad eliminare le difformità riscontrate, entro il termine stabilito dal Comune stesso.

3. Il Comune competente revoca l'autorizzazione con provvedimento motivato qualora accerti che l'operatore di fattoria didattica:

a) entro tre anni dalla data fissata nell'autorizzazione non abbia intrapreso l'attività, ovvero l'abbia sospesa senza giustificati motivi da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento;

c) sia incorso nell'arco di un anno in più di tre sospensioni ai sensi del comma 2.

4. La revoca dell'autorizzazione è comunicata alla struttura regionale competente ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 15.

Soggetti che non possono esercitare l'attività di fattoria didattica

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), non possono esercitare l'attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione, degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

Art. 16.

Aziende agrituristiche

1. Per le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche, le deroghe di cui all'art. 3, comma 5 della l.r. 13/2005, da esercitare sui locali già adibiti ad attività agrituristiche ovvero su ulteriori locali a disposizione del fondo, sono consentite nell'autorizzazione per l'esercizio di fattoria didattica, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 4, comma 4.

2. L'azienda agriturbistica riconosciuta come fattoria didattica ed autorizzata all'esercizio delle deroghe di cui all'art. 3, comma 5 della l.r. 13/2005 comunica di volta in volta al Comune territorialmente competente, almeno sette giorni prima dell'accoglienza, l'inizio e la fine di ogni periodo di esercizio delle deroghe.

Art. 17.

Attestato di qualità

1. La struttura regionale competente, sentita la commissione di cui all'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, rilascia un attestato di qualità alle fattorie didattiche iscritte nell'elenco regionale e autorizzate all'esercizio di tale attività che dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile relativamente ai seguenti temi:

a) fonti di energia rinnovabili;

b) ciclo dell'acqua;

c) natura e biodiversità, funzionamento degli ecosistemi terrestri ed interazioni tra questi ultimi e l'attività umana;

d) ambiente e salute;

e) uso sostenibile delle risorse naturali e rifiuti.

Art. 18.

Schede di rilevamento

1. Il dirigente regionale competente predisporre:

a) la scheda di valutazione concernente il rilevamento delle classi accolte;

b) la scheda concernente la valutazione dei docenti sulle attività svolte;

c) la scheda di registrazione delle classi/gruppi in visita.

2. Nell'ambito delle attività previste dall'art. 2, comma 4 la valutazione dell'efficacia delle attività didattiche viene effettuata con il sistema di controllo della qualità della rete regionale INFEA.

3. Le schede di cui al comma 1 sono trasmesse, semestralmente dal titolare delle aziende agricole o agrituristiche, alla struttura regionale competente.

Art. 19.

Norma transitoria

1. Nei primi diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'accoglienza e le attività didattiche, fermo quanto previsto all'art. 6, comma 2, possono essere svolte purché almeno un operatore sia in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 6, comma 1 e coadiuvato dai propri familiari o da personale dipendente.

2. Le istanze di cui all'art. 9, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente esclusivamente in forma cartacea, sino all'applicazione, da parte della Regione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).



Art. 20.

Vigilanza e controllo

1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, la struttura competente della Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 8.

2. Nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al comma 1, la Regione invita l'impresa a rimuovere le difformità riscontrate, pena la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 10.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 14 ottobre 2008

LORENZETTI

(Omissis).

08R0590

REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 8.

Disposizioni di attuazione dell'art. 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 48 del 29 ottobre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dell'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente previsto all'art. 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e successive modifiche ed integrazioni e le modalità di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province.

Art. 2.

Contributo per la tutela dell'ambiente

1. Il contributo per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 12, comma 1 della l.r. 2/2000, è dovuto per anno solare ed è calcolato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. 2/2000, sulla base della quantità di materiale estratto nell'annualità di riferimento moltiplicato per gli importi unitari previsti all'art. 12, comma 2 della stessa l.r. 2/2000.

Art. 3.

Pagamento del contributo

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava provvede al versamento del contributo dovuto alla Provincia territorialmente competente, mediante pagamento in tre rate così suddivise:

a) le prime due rate, di pari importo, costituiscono l'acconto, pari al settanta per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La prima rata è versata entro la scadenza del 30 giugno e la seconda rata entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento dell'annualità;

b) la terza rata di saldo del contributo, pari al rimanente trenta per cento, è versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

c) eventuali conguagli possono essere compensati, previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale competente, mediante riduzione di pari importo del versamento dovuto in acconto per l'annualità in corso.

2. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava trasmette alla Provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento entro quindici giorni dalla data di scadenza.

Art. 4.

Versamento del contributo per il primo anno di attività

1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) della l.r. 2/2000, l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume medio annuo dei progetti di materiale estratto, così come risultante dal progetto autorizzato. Per le modalità di versamento del contributo si applica quanto previsto all'art. 3.

2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato l'inizio dei lavori nel corso dell'anno e comunque dopo il 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 5.

Versamento del contributo per l'ultimo anno di attività

1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente all'ultima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono dopo il 30 giugno, il versamento dell'acconto avviene in una unica rata, pari al trentacinque per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell'anno precedente. La rata dell'acconto è versata alla scadenza del 30 giugno dell'annualità di riferimento. La rata di saldo del contributo è versata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 6.

Sanzioni amministrative

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all'art. 3, si applicano le sanzioni previste all'art. 17 della l.r. 2/2000.

2. In caso di mancata trasmissione della perizia giurata di cui all'art. 11 della l.r. 2/2000, si applicano, le sanzioni previste all'art. 17, comma 7 della l.r. 2/2000.

Art. 7.

Modalità di versamento del contributo

1. Le Province stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di versamento del contributo prevedendo l'obbligo di riportare nella causale la natura del diritto, l'annualità di riferimento e la rata di pagamento.

Art. 8.

Tempi e modalità di versamento ai Comuni

1. Le Province trasferiscono ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva la quota di competenza di cui all'art. 12, comma 5 della l.r. 2/2000, entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità di accredito stabilite e comunicate dai Comuni stessi, entro il 30 ottobre, riportando la annualità.



2. La quota trasferita è proporzionale ai materiali estratti nel comune ed alle categorie di appartenenza.

Art. 9.

Tempi e modalità di versamento alla Regione

1. Le Province trasferiscono alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla Regione Umbria, presso la tesoreria regionale, una quota pari al cinquanta per cento di quanto introitato, riportando nella causale la annualità.

2. Le Province trasmettono entro il 30 marzo di ogni anno, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo le indicazioni e modalità fornite dal competente Servizio regionale, i dati contenuti nelle perizie giurate, comprensivi di quanto contenuto nelle schede informative di cui all'art. 26, comma 2, lettera h) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni).

Art. 10.

Norma transitoria

1. L'acconto del contributo di cui all'art. 1, dovuto per il volume estratto nell'annualità 2008, è versato in un'unica soluzione alla scadenza del 15 novembre 2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 22 ottobre 2008

LORENZETTI

(Omissis).

08R0591

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 13.

Piano territoriale regionale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 45 bis del 10 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Piano Territoriale Regionale

1. In attuazione della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, art. 13, è approvato il Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione;
- b) documento di piano;
- c) linee guida per il paesaggio in Campania;
- d) cartografia di piano.

2. La relazione descrive l'architettura del PTR, le procedure tecnico-amministrative, le metodologie, le azioni, le fasi e i contenuti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 13.

3. Il documento di piano è articolato in cinque quadri territoriali di riferimento:

- a) primo quadro: rete ecologica, rete del rischio ambientale e rete delle interconnessioni;
- b) secondo quadro: ambienti insediativi;
- c) terzo quadro: sistemi territoriali di sviluppo;
- d) quarto quadro: campi territoriali complessi;
- e) quinto quadro: intese e cooperazione istituzionale, copianificazione.

4. Il documento di piano definisce e specifica, in conformità alla legge regionale n. 16/2004, art. 13, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica comunale nonché dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 14.

5. Le linee guida per il paesaggio:

a) costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;

b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato dalla legge regionale n. 16/2004, art. 2, comma 1, lettera c);

c) definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, art. 13, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;

d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 14, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n. 16/2004, art. 47.

6. La cartografia di piano:

a) costituisce indirizzo e criterio metodologico per la pianificazione territoriale e urbanistica;

b) comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei PTCP e dei PUC, nonché per la redazione dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 14, e ne costituisce la base strutturale.

7. La carta dei paesaggi di cui al comma 6, lettera b), definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi.

Art. 2.

Contenuti del Piano Territoriale Regionale

1. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio-economica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.

2. Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 18, commi 7 e 9, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1, della stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti.

3. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.



Art. 3.

Procedimento di pianificazione paesaggistica

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 144, al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina l'attività di pianificazione paesaggistica così articolata:

a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'art. 1, comma 6, lettera b);

b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui all'art. 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;

c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, art. 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio regionale;

d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all'art. 1, comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).

Art. 4.

Attività di copianificazione

1. La copianificazione è l'attività di concertazione integrata tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 8.

2. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 4, anche attraverso le attività di copianificazione, finalizzata all'attuazione delle strategie di scala regionale, di seguito riportate:

a) procedimento di pianificazione paesaggistica;

b) definizione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del PTR, degli indirizzi e degli indici per la distribuzione dei carichi insediativi del dimensionamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

c) definizione delle intese tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica anche al fine della promozione della cooperazione tra gli enti locali di cui alla legge regionale n. 16/2004;

d) definizione delle proposte di aggiornamento della pianificazione territoriale regionale, anche in relazione alla flessibilità della pianificazione sovraordinata di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 11;

e) definizione degli indirizzi di pianificazione dei Campi territoriali complessi definiti al quarto quadro territoriale di riferimento del documento di piano e delle aree di confine interregionali ed interprovinciali nonché promozione di organismi interregionali per l'attuazione di piani e programmi;

f) promozione di organismi interregionali e interprovinciali per l'attuazione di piani e interventi previsti dalla programmazione socio-economica regionale;

g) valutazione delle implicazioni urbanistiche territoriali e ambientali dei grandi progetti previsti dalla programmazione socio-economica regionale, individuati come Campi territoriali complessi;

h) valutazione delle implicazioni urbanistiche e territoriali dei piani strategici delle città capoluogo così come definiti dalla programmazione socio-economica regionale;

i) organizzazione delle conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile previste per la consultazione dei territori compresi nei singoli Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati nel documento di piano;

l) analisi delle implicazioni urbanistiche e territoriali di piani strategici, con riferimento ad ambiti territoriali di coordinamento intercomunale, individuati nella cornice dei sistemi territoriali di sviluppo di cui al terzo quadro territoriale di riferimento del documento di piano, funzionali agli obiettivi operativi della programmazione socio-economica regionale;

m) definizione di modalità e criteri per l'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni della legge regionale n. 16/2004, titolo I;

n) definizione degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale con l'individuazione delle aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, art. 142, con particolare riguardo agli usi civici, anche in relazione alla destinazione d'uso ammissibile;

o) aggiornamento degli aspetti strategici dei cinque quadri di riferimento territoriali ai sensi della legge regionale n. 16/2004, art. 16, comma 3;

p) promozione della cooperazione tra enti locali per mezzo di specifiche intese finalizzate alla salvaguardia dei territori aventi valore ambientale e culturale.

Art. 5.

Conferenza permanente di pianificazione

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 4, comma 2, è istituita la Conferenza permanente di pianificazione.

2. La Conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale al governo del territorio, è composta dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente, dall'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale e dai presidenti delle Province o dagli assessori provinciali da loro delegati, in qualità di membri permanenti.

3. La Conferenza, convocata dal suo Presidente, è integrata di volta in volta, con funzioni consultive, per gli aspetti di specifica competenza, dall'Assessore regionale preposto al relativo piano di settore, dai rappresentanti degli enti locali, degli enti e delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti nelle attività di copianificazione di cui all'art. 4, comma 2.

4. Le proposte da sottoporre alla Conferenza possono essere formulate anche da uno o più Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici generali o attuativi e loro varianti, ovvero dagli enti e organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).

5. La proposta di cui al comma 4, elaborata dal soggetto proponente con il concorso delle attività dei laboratori di pianificazione, è accompagnata da un documento operativo di riferimento contenente:

a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente;

b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;

c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

6. L'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al comma 4, ai fini delle attività di cui all'art. 4, comma 2, e il supporto alla Conferenza sono di competenza del Settore 05 - Area generale di coordinamento 16 della Giunta regionale, competente per la pianificazione territoriale e paesaggistica.

7. La Conferenza si esprime mediante intesa tra la Regione e la Provincia o le Province proponenti. In caso di proposta avanzata dalla Regione, l'intesa è acquisita con la Provincia o le Province direttamente interessate.



Art. 6.

Accordo di pianificazione

1. In caso di raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 5, comma 7, si procede all'accordo di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute e determina l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale o attuativa e varianti.

2. Per lo svolgimento e le procedure dell'accordo di pianificazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 12.

3. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.

Art. 7.

Laboratori di pianificazione partecipata

1. Il laboratorio di pianificazione partecipata è lo strumento operativo per la costruzione del processo di copianificazione.

2. Il laboratorio, sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione negoziata, sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento operativo di riferimento di cui all'art. 5, comma 5.

3. Il laboratorio, aperto alle collettività locali, costituisce altresì lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio-economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica.

4. Il laboratorio ha sede presso il Comune, i Comuni, l'unione dei Comuni, gli enti e organismi responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo o le amministrazioni provinciali proponenti l'accordo di pianificazione di cui all'art. 6.

5. L'attività del laboratorio è supportata dalle strutture tecnico-amministrative degli enti coinvolti e da esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 locale.

6. La Giunta regionale definisce l'attività, l'articolazione, l'organizzazione ed eventuali forme di sostegno, anche finanziarie, ai laboratori di pianificazione partecipata.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2008 così come di seguito indicato:

a) per le spese di parte corrente, con lo stanziamento di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, a valere sull'Unità Previsionale di Base (UPB) 6.23.59, mediante prelievo dell'occorrente somma dall'UPB 7.29.65 (fondi speciali per spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 che si riduce di pari importo;

b) per le spese di investimento, con lo stanziamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa, a valere sull'UPB 6.23.59, mediante prelievo dell'occorrente somma dall'UPB 7.29.224 (fondi speciali per spese di conto capitale) che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 9.

Norme finali e transitorie

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono realizzati su basi cartografiche omogenee fornite dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 17, ovvero realizzate a cura degli enti territoriali sulla base delle specifiche tecniche fornite dal SIT.

2. La cartografia e i dati territoriali relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono trasmessi dalle Province, successivamente alla loro approvazione, alla regione Campania, AGC - Governo del territorio, per il completamento del SIT regionale ai sensi della legge regionale n. 16/2004, art. 17.

3. La cartografia di piano di cui all'art. 1, comma 6, è integrata e modificata con delibera di Giunta regionale, sulla base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.

4. La carta unica del territorio di cui della legge regionale n. 16/2004, art. 17, lettera e) è costituita dalla pianificazione territoriale e urbanistica comunale e rappresenta il riferimento esclusivo per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni e i vincoli sopravvenuti.

5. L'adozione della proposta di PTCP, di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 20, comma 1, avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del PTR. In mancanza si applica quanto disposto dall'art. 39, comma 3, della stessa legge.

6. I Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro detti termini si applica quanto disposto dalla legge regionale n. 16/2004, art. 39, comma 1.

7. Dall'approvazione del piano di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), perdono validità ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.

8. Le intese con le amministrazioni pubbliche e organismi competenti di livello regionale, di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 18, commi 8 e 9, sono obbligatorie ai fini dell'approvazione da parte della Regione dei relativi piani di cui all'art. 18, commi 7 e 9 della stessa legge.

9. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, aggiorna, ogni due anni, gli aspetti strategici dei quadri territoriali di riferimento del documento di piano di cui all'art. 1, comma 3, anche al fine di garantire sinergie con la programmazione socio-economica regionale e con le linee strategiche economiche adottate dal DSR e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari, relativamente alla definizione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, dei campi territoriali complessi e di indirizzi attinenti alle intese e cooperazione istituzionale e alla copianificazione di cui, rispettivamente, al terzo, quarto e quinto quadro territoriale di riferimento. L'aggiornamento tiene conto della visione socio-economica nell'ambito del documento di piano e della cartografia.

10. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 16, comma 1, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

11. Presso l'AGC - Governo del territorio, è istituita una struttura di staff per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 47, e per la redazione di apposito regolamento al fine della individuazione dei piani e programmi da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e degli atti e procedure conseguenziali.

12. È istituito, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, art. 133, con le finalità ivi indicate, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con funzione di centro cartografico regionale per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 ottobre 2008

BASSOLINO

1 Ndr: L'allegato PTR può essere visionato sul portale della Regione Campania.

(Omissis).

09R0001



LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 13.

Rettifica del testo della legge regionale n. 13 del 13 ottobre 2008 «Piano territoriale regionale» pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 45-bis del 10 novembre 2008.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 48-bis del 1° dicembre 2008)

(Omissis).

09R0016

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2008, n. 14.

Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 45 bis del 10 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more della completa attuazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), gli esercizi di cava a qualunque titolo regolarmente autorizzati ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modifiche, e per i quali sia intervenuto o interviene il termine di scadenza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, possono proseguire l'attività fino al 30 giugno 2010 a condizione di non aver completato il progetto estrattivo. Detta data è improrogabile ed entro tale scadenza deve essere completata anche la ricomposizione ambientale pena l'incameramento da parte della Regione del deposito cauzionale, di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 54/85.

2. La prosecuzione deve avvenire in coerenza con gli obiettivi del PRAE nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito delle superfici e dei volumi già autorizzati se sussistono le condizioni di fattibilità, attuabilità e legittimità.

3. I titolari delle autorizzazioni già scadute ai sensi del comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presentano istanza al competente ufficio regionale delegato che emette il nuovo provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e ricomposizione ambientale, previa verifica di regolarità del deposito cauzionale ed accertamento del versamento di tutti i contributi richiamati dall'art. 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. Per le autorizzazioni scadute, che hanno già esaurito il progetto estrattivo, la nuova autorizzazione può prevedere solo la ricomposizione ambientale da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010.

4. Nelle more dell'attuazione del PRAE nelle Zone altamente critiche (aree ZAC) e nelle aree di crisi è autorizzata la sola attività di ricomposizione ambientale in conformità del progetto approvato.

5. Il rilascio dell'autorizzazione o concessione estrattiva è subordinato al versamento di una cauzione o alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria per il recupero o la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, nel rispetto della procedura dettata dall'art. 6 della legge regionale n. 54/85 e successive modifiche, avente durata di tre anni superiore a quella dell'autorizzazione o concessione.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 novembre 2008

BASSOLINO

(Omissis).

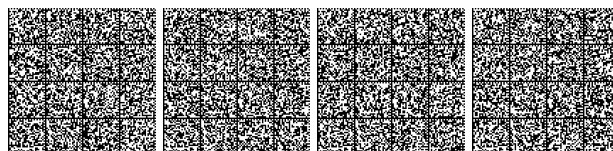
09R0002

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-016) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5* SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 4 1 8 *

€ 3,00

